

neppure in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare – in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. *Cass. 29 gennaio 2015, n. 14960.*

3.6. Violenza sessuale.

L'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia pertanto in un errore inescusabile sulla legge penale. *Cass. 11 luglio 2018, n. 43565.*

In tema di reati sessuali, l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto presuppone che il presunto consenso della vittima riguardi specificamente la condotta che, in assenza del consenso (sia esso o meno presunto), rivestirebbe carattere di illiceità, non potendosi attribuire ad una condotta polisenso (nella specie, il comportamento del coniuge di far ritorno nella casa coniugale nel tentativo di riappacificarsi con l'altro coniuge), non avente una sicura ed inequivoca diretta relazione causale rispetto al fatto potenzialmente illecito se posto in essere senza il consenso di quest'ultima (ossia al compimento di quello specifico atto sessuale), una valenza giustificativa di natura onnicomprensiva, ossia rivolta in generale a tutti i comportamenti invasivi della libertà sessuale del coniuge, il quale potrebbe opporsi ad uno o più di essi e consentire volontariamente ad altri, non potendo certo il dubbio sull'esistenza del consenso tradursi nel riconoscimento, in ogni caso, dell'esimente putativa. *Cass. 5 ottobre 2017, n. 2400.*

In tema di libertà sessuale non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto

il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta anti-giuridica. Conseguentemente gli imputati non possono invocare a loro giustificazione di aver agito in presenza di un consenso dell'avente diritto, tacito o presunto, stante la tempestiva reazione della vittima nel momento iniziale. *Cass. 21 gennaio 2000, n. 2512.*

Nel reato di violenza sessuale non ha valore scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito ai congiungimenti carnali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il reato per aver l'imputato, legato da una relazione sentimentale con la vittima, fatto uso di violenza fisica più volte in precedenza e anche nei momenti immediatamente antecedenti il rapporto sessuale, rendendo di conseguenza irrilevante l'atteggiamento passivo di no opposizione della donna al momento del congiungimento carnale). *Cass. 23 maggio 2013, n. 29725.*

Il reato di detenzione di materiale pedopornografico (art. 609 quater c.p.) è configurabile anche nel caso in cui il materiale sia stato prodotto con il consenso del minore di anni diciotto (in motivazione la Corte, dopo aver evidenziato l'irrelevanza del consenso del minore anche prima delle modifiche introdotte dalla L. 6 febbraio 2006, n. 38, ha precisato che la norma sanzionatoria, in conformità alla decisione quadro del Consiglio europeo n. 2004/68/GAI del 22 dicembre 2003, estende la protezione accordata al minore fino al compimento del 18° anno di età). *Cass. 25 gennaio 2012, n. 1181.*

3.7. Diffamazione.

Il consenso prestato a essere ritratti in fotografia non vale come scriminante del delitto di diffamazione se l'immagine sia riprodotta in un contesto diverso da quello per cui il consenso sia prestato, che implichi valutazioni peculiari, anche negative sulla persona effigiata. *Cass. 19 giugno 2008, n. 30664.*

51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità [55, 59; c.p. 1889, 49, 60 comma 2].

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale [357] che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto [47], abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine¹.

¹ V. art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146 e art. 97, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

PRIMA PARTE (COMMA PRIMO)

I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI: 1. Presupposti; 2. Limiti; 3. Diritto putativo; 4. Scriminanti culturali; II SEZIONE - SENTENZE SOVRANAZIONALI: 1. CEDU; 1.1. Diritto di cronaca; 1.2. Diritto di critica; 1.3. Diritto di astensione; III SEZIONE - APPROFONDIMENTI: 1. Diritto di cronaca; 1.1. Applicazioni; 2. Diritto di critica; 2.1. Applicazioni; 3. Satira; 4. Diritto di difesa; 5. Ius corrigendi; 6. Altri diritti.

I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

1. Presupposti.

Per la configurazione dell'esimente dell'**esercizio di un diritto, il diritto** – il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente – **deve essere un vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto e individuale**, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso. È necessario, altresì, che l'**attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione**, poiché – in caso contrario – si superano i confini dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art. 51 c.p. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che abitare un immobile anteriormente al rilascio della licenza di abitabilità significa non "esercitare" il diritto di proprietà, ma "abusare" di esso, e a nulla rilevano l'inerzia o il ritardo della P.A.). *Cass. 11 giugno 1996, n. 5889.*

Ai fini della configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il reato di diffamazione, **costituisce facoltà ricompresa nel diritto del comproprietario segnalare nel corso dell'assemblea di condominio di un edificio, nel rispetto del limite della continenza e della verità del fatto, episodi costituenti reato imputabili ad altro condomino e riguardanti la cosa comune**. (In applicazione di tali principi, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che non aveva condannato l'imputato per diffamazione, non ammettendolo alla prova liberatoria ai sensi dell'art. 596 c.p.c.). *Cass. 31 maggio 2006, n. 19148.*

In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, **non è invocabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. da parte del titolare di un diritto di servitù di passaggio che abbia abbattuto il cancello posto dal proprietario della strada per impedire l'altrui ingresso, in quanto l'esercizio di un diritto c.d. "incontestabile" non può che avvenire ricorrendo all'intervento dirimente del giudice**, non potendosi legittimare l'autosoddisfazione per il superamento degli ostacoli che si frappongono al concreto suo esercizio. *Cass. 12 maggio 2006, n. 19040.*

L'esimente dell'esercizio del diritto **non può trovare applicazione quando il diritto è dubbio o oggetto di una controversia giuridica non ancora definita in sede amministrativa o giurisdizionale**. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'esimente in relazione al delitto di interruzione di un pubblico servizio per non avere i dipendenti di una scuola compiuto gli atti di ufficio, sul presupposto che non rientrassero nelle loro mansioni, avendo essi richiesto, in via giurisdizionale, il riconoscimento di quelle superiori). *Cass. 13 luglio 2012, n. 28110.*

Ai fini dell'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è necessario che l'**attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto**

che viene in considerazione, nel senso che il fatto penalmente rilevante sotto il profilo formale sia stato effettivamente determinato dal legittimo esercizio di un diritto da parte dell'agente. (Fattispecie in tema di resistenza a pubblico ufficiale, in cui la S.C. ha negato ogni rilevanza alla pretesa dell'imputato di ottenere la restituzione di un bene asseritamente sottrattogli da terzi). *Cass. 12 aprile 2011, n. 14540.*

Per la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca un diritto, ma è necessario, altresì, che **consenta di esercitarlo proprio con l'attività che, per altri, costituisca reato**. *Cass. 19 febbraio 1990, n. 2377.*

In tema di cause di giustificazione, **non è configurabile la scriminante dell'esercizio di un diritto qualora l'agente si avvalesse di una situazione giuridica esercitabile solo previa autorizzazione dell'Autorità senza formulare alcuna richiesta di rilascio del provvedimento abilitativo**. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di violazione dei sigilli nella condotta dell'imputato che aveva prelevato, in mancanza di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, campioni di cumuli di terra assoggettati a sequestro per sottoporli ad analisi nell'ambito dell'attività difensiva). *Cass. 5 giugno 2014, n. 234884.*

Per la sussistenza della scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) occorre, in conformità alla ratio della norma, **che il fatto penalmente illecito sia stato effettivamente determinato dalla necessità di esercitare un diritto soggettivo** (ossia un interesse del soggetto attivo del reato protetto dalla legge in modo diretto e specifico). Tale norma non può insomma trovare applicazione in quei casi in cui detta necessità non ricorre, compreso quello in cui l'attività dell'agente abbia oltrepassato i limiti del proprio diritto. In tal caso, **nell'ipotesi in cui la scriminante sia stata erroneamente supposta, potrà eventualmente trovare applicazione la disciplina dell'art. 59 c.p. nelle sue varie ipotesi**. *Cass. 30 aprile 1976, n. 320.*

2. Limiti.

In tema di **esercizio arbitrario delle proprie ragioni**, non è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto in quanto la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto. *Cass. 21 febbraio 2017, n. 25262.*

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere scrimina nei limiti in cui esso è riconosciuto, dovendosi verificare, per l'applicabilità della scriminante, una convergenza di norme in conflitto. Ne consegue che tra la prescrizione imposta ad un soggetto di non allontanarsi senza preventiva autorizzazione dal proprio domicilio e il diritto-dovere dello stesso di accudire al proprio lavoro non vi è alcun conflitto, potendo lo stesso essere debitamente autorizzato dal comune ad allontanarsi dal proprio domicilio e, pertan-

to, non è applicabile la scriminante sopra indicata. *Cass. 7 maggio 1985, n. 9378.*

Affinché operi la scriminante prevista dall'art. 51 c.p., è necessario che l'attività realizzata costituisca un corretto esercizio delle facoltà inerenti al diritto in questione, senza trasmodare, superandone i confini, nel fenomeno patologico dell'abuso del diritto medesimo. **I limiti dell'esercizio del diritto sono distinguibili in due categorie: quelli interni, desumibili dalla natura e dal fondamento del diritto esercitato, e quelli esterni, ricavabili dal complesso delle altre norme che compongono l'ordinamento.** *Cass. 11 febbraio 2011, n. 5320.*

Non è configurabile la scriminante dell'**esercizio del diritto costituzionalmente garantito di manifestazione del pensiero quando la condotta integra gli estremi del reato di interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico**, concretizzandosi in modalità che esorbitano dai limiti del fisiologico esercizio di quel diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso ricorresse la scriminante nel comportamento di un soggetto che, esponendo cartelloni di protesta contenenti espressioni negative sulla professionalità e sulla correttezza di un giudice di pace in occasione di dodici udienze da questo tenute e facendo ingresso nell'aula durante la celebrazione dei processi, aveva determinato più volte il giudice a sospendere l'attività e a richiedere l'intervento della forza pubblica). *Cass. 30 ottobre 2013, n. 46461.*

La scriminante dell'esercizio di un diritto **non è applicabile ai reati edilizi e paesaggistici**. (In motivazione la Corte – in una fattispecie riguardante l'abusivo spostamento verso un corso d'acqua pubblico del tracciato di una strada interpoderele campestre sita al limite del terreno di proprietà del reo, eseguito per ampliare l'esistente vigneto – ha precisato che il diritto del proprietario del fondo di migliorare da un punto di vista agrario il proprio terreno non può determinare lo stravolgimento di altre norme poste a garanzia di tutela dell'intera collettività, quali quelle che regolano il territorio e l'ambiente e che apprestano una forma di tutela generalizzata). *Cass. 16 novembre 2011, n. 42049.*

La condotta di **ingresso e soggiorno illegale nel territorio italiano non costituisce reato quando lo straniero, sprovvisto di documenti validi, è entrato nel territorio nazionale per contrarre matrimonio con cittadino italiano**, ricorrendo in tal caso l'esimente dell'esercizio di un diritto. *Cass. 29 luglio 2013, n. 32859.*

In relazione al **reato di molestia o disturbo alle persone**, non può trovare applicazione l'esimente dell'esercizio di un diritto nella ipotesi in cui **la condotta sia stata posta in essere al fine di soddisfare una pretesa di natura contrattuale**, in quanto si tratta di posizione giuridica perseguibile dall'avente diritto non con qualunque mezzo, ma soltanto con quelli previsti dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da

censure la decisione impugnata che aveva escluso la configurabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p., con riferimento a una vicenda in cui l'agente, per riscuotere canoni di locazione relativi a un negozio, si era ripetutamente recato presso l'esercizio commerciale e aveva interferito sulla sua condizione). *Cass. 27 febbraio 2014, n. 4699.*

Non è ravvisabile la scriminante dell'art. 51 c.p., sotto il profilo dell'asserito legittimo esercizio del diritto di libera espressione del proprio pensiero, **nella condotta di un soggetto che, in occasione di collegamenti televisivi esterni in diretta del telegiornale, abbia disturbato l'attività dei giornalisti**. Infatti, l'esercizio del diritto di esprimere liberamente il proprio pensiero, pur tutelato dalla Costituzione (art. 21 Cost.), non è senza limiti, ma anzi deve rispettare altre situazioni parimenti rilevanti sotto il profilo costituzionale, quali l'onore e la dignità altrui, intesa anche come corretto svolgimento della propria attività lavorativa; per l'effetto, non è invocabile l'art. 21 Cost. allorché la manifestazione del proprio pensiero avvenga con modalità petulanti, tali da integrare la fattispecie contravvenzionale dell'art. 660 c.p. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con cui il Tribunale aveva escluso l'anti-giuridicità della condotta di un soggetto che ripetutamente, nel corso di collegamenti televisivi, si era posto alle spalle del cronista disturbandone l'attività mediante l'esibizione di un cartello e di oggetti fallici, ovvero pronunciando frasi offensive nei confronti di terzi). *Cass. 26 luglio 2007, n. 32321.*

3. Diritto putativo.

L'agente non può invocare l'esercizio del **diritto di cronaca sotto il profilo della putatività** se non abbia dimostrato di aver posto **ogni più oculata diligenza ed accortezza nella scelta delle fonti informative**, di aver esplicitato ogni più attento vaglio in ordine alla loro attendibilità, di aver operato ogni più penetrante esame e controllo sulla rispondenza al vero della notizia pubblicata. *Cass. 7 giugno 1990, n. 1178.*

Poiché non esistono fonti informative privilegiate, **il semplice affidamento sulla attendibilità della fonte di informazione non è sufficiente per il riconoscimento della scriminante putativa** dell'esercizio del diritto di cronaca. *Cass. 30 giugno 1984, n. 8959.*

La scriminante putativa dell'esercizio del diritto di cronaca è ipotizzabile solo qualora, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, **il cronista abbia assolto all'onere di esaminare, controllare e verificare quanto oggetto della sua narrativa**, al fine di vincere ogni dubbio, non essendo sufficiente l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte. *Cass. 8 maggio 1998, n. 7967.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, intanto si può evocare l'esimente putativa del diritto di cronaca, in quanto **l'agente abbia assolto l'onere di scegliere le fonti informative con gran-**

de oculte, esaminandone con diligenza l'attendibilità e controllando e verificando i fatti appresi. Lo stesso deve inoltre offrire la prova della cura posta negli accertamenti svolti per vincere dubbi e incertezze prospettabili in ordine alla verità della notizia. *Cass. 26 ottobre 1999, n. 12024.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca presuppone che le notizie pubblicate siano vere (oltre che di interesse pubblico ed esposte con correttezza) o che, se non vere, almeno siano **sottoposte a verifiche tale da aver indotto in errore non colpevole l'autore dell'articolo.** *Cass. 26 agosto 1997, n. 891.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'erronea convinzione circa la rispondenza al vero del fatto riferito non può mai comportare l'applicazione della esimente del diritto di cronaca (sotto il profilo putativo) quando l'autore dello scritto diffamante non abbia proceduto a verifica, compulsando la fonte originaria; ne consegue che nell'ipotesi in cui una simile verifica sia impossibile (anche nel caso in cui la notizia possa essere ritenuta verosimile in relazione alle qualità personali dell'informatore) **il giornalista che intenda comunque pubblicarla accetta il rischio che essa non corrisponda a verità.** (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la sentenza del Tribunale di affermazione della responsabilità rispettivamente a titolo di diffamazione a mezzo stampa e di omesso controllo a carico di un giornalista - il quale aveva ricevuto la notizia dal genitore di uno studente senza, tuttavia, controllare il contenuto dell'esposto da questi presentato all'autorità giudiziaria - e del direttore di un quotidiano in cui veniva pubblicato un articolo, il cui titolo e sottotitolo davano come certa la notizia, che attribuiva ad un dirigente scolastico attività idonea a provocare l'interruzione di un pubblico servizio - consentendo all'occupazione di un istituto scolastico e consegnando le chiavi agli occupanti - essendo, invece, emerso che lo stesso si era attivato per sedare la protesta). *Cass. 18 febbraio 2010, n. 19046.*

In tema di diffamazione, **a fronte di un'accertata non veridicità del fatto diffamatorio, non potrebbe valere, per fondare l'esimente del diritto di critica nella forma putativa, il mero "intimo convincimento" dell'imputato circa la verità del fatto,** occorrendo, invece, l'assolvimento da parte dell'imputato dell'onere di esaminare, controllare e verificare il fatto, in modo da superare ogni dubbio, ma non essendo, a tal fine, sufficiente un generico affidamento sia pure in buona fede: il giudice, in tal caso, per poter applicare l'esimente, deve spiegare le ragioni per le quali, in via di fatto, possa ritenersi provato che l'imputato, nel formulare l'accusa di un fatto non vero, abbia comunque ottemperato al proprio dovere di diligenza nella formulazione di un'accusa da lui però ritenuta fondata. *Cass. 26 gennaio 2010, n. 11277.*

Ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto l'aspetto putativo o dell'eccesso colposo, in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa, la necessaria correlazione tra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto importa l'inderogabile necessità di un "assoluto" rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori o i sostituti di esso, quali quello della veridicità o verosimiglianza dei fatti narrati; **né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti o informative (altri giornali, agenzie o simili) senza esplicitare alcun controllo,** perché in tal modo **le diverse fonti propagatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbe per rinvenire l'attendibilità in se stesse.** *Cass. 23 gennaio 1997, n. 6018.*

Quando sia pubblicata una notizia non vera, non è possibile allegare a riscontro dell'esercizio putativo del diritto di cronaca, **l'operato erroneo di altri organi di informazione, quale che sia la loro diffusione, e nemmeno la provenienza della notizia da fonti privilegiate di informazione,** dal momento che ciascun organo di informazione deve verificare la fondatezza della notizia, e per gli organi dello Stato sono previste dalla legge precise forme di pubblicità del loro operato, fuori dalle quali non esiste alcuna ufficialità riconoscibile. (Nella fattispecie, in un articolo in cui si riferivano i dati del censimento svolto dalle forze di polizia dalle persone denunciate per associazione mafiosa in una regione d'Italia in un determinato anno, era stata fatta menzione, nel quadro i eventi criminosi ricollegabili a organizzazioni mafiose del territorio, di un soggetto, all'epoca coinvolto in un procedimento per associazione a delinquere, usura ed estorsione, poi conclusosi con sentenza di non luogo a procedere, indicandolo, dopo aver riprodotto la mappa delle principali famiglie di mafia operanti nella regione, nel novero di capi famiglie. È stata ravvisata l'offesa alla reputazione di detto soggetto sul rilievo che qualsiasi organizzazione a delinquere comune non poteva essere assimilata a quella mafiosa per via del salto di qualità tra l'una e l'altra ed è stato escluso l'esercizio anche putativo del diritto di cronaca). *Cass. 23 gennaio 1997, n. 7393.*

Integra l'esimente putativa dell'esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.) il controllo della notizia attraverso il riferimento a fonti di sicura qualità e affidabilità, che trova attuazione allorché il giornalista, prima di pubblicare la notizia di un determinato fatto, avente natura di pubblico interesse, provveda ad intervistare in ordine allo stesso soggetto particolarmente qualificato, in virtù della qualità istituzionale rivestita, il quale, nell'esprimere la propria opinione dia implicitamente per pacifico il fatto stesso; in tal caso, il riferimento a fonte attendibile e autorevole rappresenta, infatti, attuazione dell'obbligo di controllo sul-

la verità della notizia percepita, quale esigibile dal giornalista, e correlativamente integra – sussistendo gli altri requisiti della pertinenza e della continenza – gli estremi di un incolpevole e involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto che determina l'esenzione da responsabilità. *Cass. 23 settembre 2004, n. 37435.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, nel caso in cui **il fatto narrato risulti obiettivamente falso non è esclusa la possibilità di applicare la scriminante di cui all'art. 51 c.p.** sotto il profilo putativo ex art. 59, comma 1, c.p., purché il cronista **abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità del fatto sia frutto di negligenza, imperizia o comunque di colpa non scusabile.** L'errore, che assume rilevanza ai fini della configurabilità della scriminante putativa, non vede vertere, perciò, sull'attendibilità della fonte di informazione, sì da poter ritenere sufficiente l'affidamento riposto in buona fede su una fonte non costituente "prova" della verità, per quanto autorevole possa essere. Ne consegue che quando il cronista fa riferimento ad associazioni o consorterie criminose, la prova di aderenza al sodalizio della persona qualificata come associata deve essere cercata solo in una sentenza di condanna dell'autorità giudiziaria. *Cass. 21 febbraio 2000, n. 1952.*

L'esimente putativa del diritto di cronaca giudiziaria non può essere affermata in ragione del presunto **elevato livello di attendibilità della fonte** se il giornalista non ha provveduto a sottoporre al dovuto controllo la notizia. *Cass. 9 dicembre 2010, n. 23695.*

Per avere efficacia scriminante, l'esercizio del diritto di critica postula, oltre al rispetto del limite della continenza, **la stigmatizzazione di un fatto obiettivamente vero nei suoi elementi essenziali oppure ritenuto tale per errore assolutamente scusabile.** Non assume, al contrario, rilievo, ai fini della sussistenza dell'esimente, **la verità solo supposta del fatto diffamatorio non sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli.** L'applicazione della scriminante ex art. 51 c.p. sotto il profilo putativo ai sensi dell'art. 59, comma 1, c.p. presuppone, infatti, che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile. *Cass. 4 luglio 2008, n. 35646.*

La **cronaca giudiziaria** è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano utilizzate dal giornalista per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e

di legittimazione dei fatti riferiti. In altri termini, nel caso della cronaca giudiziaria, se il giornalista si limita a dare notizia dell'adozione del provvedimento giudiziario relativo a un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella che concerne l'esistenza del provvedimento giudiziario, onde la condotta del giornalista è scriminata proprio perché si limita a porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione di comprendere che la condotta avente rilevanza penale di cui riferisce è comunque soltanto l'oggetto di un determinato provvedimento giudiziario, magari destinato ad avere ulteriori sviluppi. Mentre **se il giornalista riporta un fatto riguardato da un provvedimento giudiziario** e lo rilancia come fatto realmente verificatosi **va esente dal reato di diffamazione** solo quando dia la prova della **verità del fatto** stesso e, comunque, per potersi avvalere della scriminante in **via putativa**, egli è tenuto a effettuare e dimostrare di avere effettuato i necessari controlli di veridicità prima di pubblicare la notizia. *Cass. 21 ottobre 2008, n. 44522.*

Può configurarsi la scriminante dell'**esercizio putativo del diritto nei confronti di chi, all'estero, ricorre a pratiche di maternità surrogata, in paesi dove è consentita.** (La corte, nel confermare la sentenza assolutoria di merito, ha richiamato i contrasti giurisprudenziali circa la necessità, ai fini della punibilità in Italia, che il fatto sia previsto come reato anche nello Stato in cui è commesso, il che - traducendosi in un errore sulla portata applicativa della norma incriminatrice - esclude la consapevolezza, da parte dell'agente, della rilevanza penale della sua condotta). *Cass. 10 marzo 2016, n. 13525.*

L'occupazione dell'immobile da parte dell'assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l'immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di **occupazione arbitraria di edifici** a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell'esercizio di un diritto, che l'occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell'immobile, fino alla consegna, spetta all'IACP. *Cass. 11 febbraio 2009, n. 16957.*

In tema di **omesso versamento IVA**, non risponde del reato di cui all'art. 10 *ter* del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, per difetto dell'elemento soggettivo, il liquidatore di società che, a fronte dell'istanza di fallimento già presentata anteriormente alla scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, ometta di adempiere l'obbligazione tributaria nel legittimo convincimento, erroneo quanto alla circostanza fattuale del non ancora intervenuto fallimento, che il versamento violi la regola della *par condicio creditorum* di cui agli artt. 51 e 52 della legge fallimentare e integri, a determinate condizioni, il reato di bancarotta fallimentare. *Cass. 10 febbraio 2015, n. 5921.*

4. Scriminanti culturali.

Nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere. In una società multietnica, la convivenza tra soggetti di etnia diversa richiede necessariamente l'identificazione di un nucleo comune in cui immigrati e società di accoglienza si debbono riconoscere. Se l'integrazione non impone l'abbandono della cultura di origine, in consonanza con la previsione dell'art. 2 Cost., **il limite invalicabile è costituito dal rispetto dei diritti umani e della civiltà giuridica della società ospitante**, per cui l'immigrato deve conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale, in cui ha liberamente scelto di inserirsi, e di verificare preventivamente la **compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e quindi della liceità di essi in relazione all'ordinamento giuridico che la disciplina.** (Fattispecie in cui la Corte non ha ritenuto giustificato dal credo religioso – l'imputato era un indiano sikh - il porto di uno strumento atto ad offendere, quale il coltello kirpan). *Cass. 15 maggio 2017, n. 24084.*

In tema di cause di giustificazione, lo straniero imputato di un delitto contro la persona o contro la famiglia (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare) **non può invocare, nemmeno in forma putativa, la scriminante dell'esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall'ordinamento dello Stato di provenienza, qualora detto diritto debba ritenersi oggettivamente incompatibile con le regole dell'ordinamento italiano**, in cui l'agente ha scelto di vivere, attesa l'esigenza di valorizzare – in linea con l'art. 3 Cost. - la centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le culture individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l'instaurazione di una società civile multietnica. *Cass. 13 aprile 2015, n. 14960.*

Non è configurabile una scriminate culturale o etnica. Nel caso di maltrattamenti in famiglia **atteggiamenti derivanti da subculture in cui sopravvivono auto-rappresentazioni di superiorità di genere e pretese da padre/marito-padrone** (asserito esercizio di un diritto alla violenza o prevaricazione) **non possono rilevare**, né ai fini dell'indagine sull'elemento soggettivo del reato, né a quella concernente l'imputabilità dell'imputato. *Cass. 5 luglio 2011, n. 26153.*

La consumazione da parte del genitore nei confronti del figlio minore di **reiterati atti di violenza fisica e morale**, anche quando gli stessi possano ritenersi compatibili con un intento correttivo ed educativo proprio della concezione culturale di cui l'agente è portatore, integra addirittura il **reato di maltrattamenti** in famiglia e non di semplice abuso dei mezzi di correzione. *Cass. 6 dicembre 2011, n. 45358.*

Alcun rimprovero può essere mosso all'imputato allorché dal raffronto tra dati oggettivi, che possono aver **determinato nell'agente l' "igno-**

rantia legis" circa l'illiceità del suo comportamento (favorire l'attività di un soggetto non abilitato alla professione medica) e dati soggettivi attinenti alle conoscenze e alle capacità dell'agente, che avrebbero potuto consentire al medesimo di non incorre nell' "error iuris", emerga in modo incontestabile il **difettoso raccordo che si è determinato in un soggetto** (l'imputato) **non ancora integrato nel tessuto sociale e ordinamentale del paese in cui è migrato.** *Cass. 24 novembre 2011, n. 43643.*

II SEZIONE. SENTENZE SOVRANAZIONALI

1. CEDU.

1.1. Diritto di cronaca.

La pena detentiva inflitta ad un giornalista **responsabile di diffamazione è sproporzionata in relazione allo scopo perseguito e comporta una violazione della libertà di espressione garantita dall'art. 10 Cedu:** la violazione sussiste **anche se la pena detentiva è sospesa o (...) commutata in pena pecuniaria** con provvedimento di grazia del Presidente della Repubblica, che, in quanto atto discrezionale di clemenza, esonera soltanto dall'esecuzione della pena. La **pena detentiva** può essere ritenuta **compatibile con la libertà di espressione** solo in circostanze eccezionali, **laddove altri diritti fondamentali siano stati seriamente lesi.** *Corte dir. uomo, 7 marzo 2019 Sallusti c. Italia.*

Se le **dichiarazioni sono rese in buona fede, nell'ambito di un dibattito su una questione di interesse pubblico**, come l'intervento della polizia durante manifestazioni e occupazioni, una condanna per diffamazione inflitta a chi usa espressioni forti è contraria all'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione. *Corte dir. uomo, 20 novembre 2018.*

Nella ricerca del giusto equilibrio **tra libertà d'espressione e protezione della reputazione altrui** deve essere tenuto presente che la libertà di stampa comporta "doveri e responsabilità". Un elemento importante a tal fine è la **distinzione tra "fatti" e "giudizi di valore"**. Mentre i primi sono suscettibili di dimostrazione, gli altri non sottostanno al test di verità, con la conseguenza che questi debbono essere valutati con maggior liberalità. Con una significativa precisazione, però: anche i giudizi di valore devono fondarsi su di una base fattuale sufficiente. *Corte dir. uomo, 6 dicembre 2017.*

Con riferimento all'art. 8 Cedu, la Corte europea rimprovera a uno Stato membro sia la mancata predisposizione di una struttura giudiziaria idonea ad **evitare la fuga di notizie**, sia di **non aver previsto un rimedio che consentisse al ricorrente una riparazione per la violazione subita dalla pubblicazione sulla stampa di conversazioni aventi natura strettamente privata.** *Corte dir. uomo, 3 febbraio 2015.*

Il giornalista che si avvalga di **telecamere nascoste** nell'ambito di un reportage volto a fornire informazioni su un tema di interesse pubblico **gode delle garanzie discendenti dall'art. 10 CEDU**. Nel caso di specie, è prevalente il diritto di **libertà d'espressione** dei giornalisti sul diritto al rispetto della vita privata della persona filmata: da ciò una violazione dell'art. 10 CEDU in relazione alle condanne penali inflitte ai ricorrenti. *Corte dir. uomo, 10 febbraio 2015.*

L'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione può essere ragionevolmente ritenuta "necessaria in una società democratica" ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, CEDU allorché essa ha lo scopo di **tutelare la reputazione altrui e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario**. *Corte dir. uomo, 30 giugno 2015.*

In tema di libertà di espressione va affermato il ruolo centrale che la stampa gioca nel contesto delle società democratiche (...) l'articolo in questione non ha ad oggetto fatti riguardanti la vita privata di un soggetto, bensì un resoconto del comportamento tenuto da un pubblico funzionario nel contesto di una procedura ad evidenza pubblica. In situazioni simili il margine di apprezzamento concesso allo Stato nella restrizione del diritto alla libertà del giornalista si riduce: preminente appare, infatti, la necessità di una libera e trasparente informazione, capace di suscitare un dibattito di interesse generale. **La limitazione della libertà di espressione dei ricorrenti non è, dunque tra quelle che possono ritenersi giustificate in una società democratica.** La sanzione loro inflitta, inoltre, è ritenuta manifestamente sproporzionata. *Corte dir. uomo, 3 aprile 2014.*

Il diritto dei giornalisti di comunicare informazioni su questioni di interesse generale è protetto a condizione che essi agiscano in buona fede, sulla base di fatti precisi, e forniscano informazioni "affidabili ed esatte" nel rispetto dell'etica giornalistica. *Corte dir. uomo, 8 ottobre 2013.*

Sulla doglianza di violazione della libertà di espressione e sul **diritto a mantenere segrete le fonti di informazione giornalistiche**, la Corte, evidenziando che libertà di espressione è uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e che la protezione delle fonti giornalistiche è **una delle pietre angolari della protezione della libertà di stampa**, ha ribadito che le limitazioni di tale libertà possono ritenersi giustificate solo in presenza di un preponderante interesse pubblico che deve emergere dai motivi - "pertinenti" e "sufficienti" - che stanno alla base dell'ingerenza. *Corte dir. uomo, 2 ottobre 2003.*

Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. L'esercizio di tale diritto riveste particolare importanza per la stampa che, svolgendo il ruolo di "cane da guardia" della democrazia, informa il pubblico su questioni di interesse generale. Tuttavia, questo diritto deve essere temperato con l'interesse

delle persone messe in causa da un articolo di giornale a non subire ingiustificate lesioni del proprio onore. **Tale articolo deve in principio essere valutato nella sua globalità, anche se non è possibile escludere a priori che, in circostanze particolari, possa apparire opportuno esaminare separatamente le singole affermazioni in esso contenute.** Ora, se i giudizi di valore espressi dall'autorità non necessitano prova, **l'attribuzione di fatti determinati diffamatori**, quali comportamenti contrari ai doveri deontologici, **può giustificarsi solo laddove il giornalista fornisca, quantomeno, degli elementi idonei a farne ritenere plausibile la sussistenza.** Diversamente, la condanna in sede penale al pagamento di una multa di modesto ammontare e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile non si pone in contrasto con l'art. 10 della Convenzione. (Nella fattispecie, la Corte ha concluso per la non violazione di tale disposizione in un'ipotesi in cui l'articolo messo in causa attribuiva a un magistrato della Procura della Repubblica una strategia di conquista del potere e comportamenti volti ad accusare falsamente i presunti avversari politici). *Corte dir. uomo, 6 maggio 2003.*

La Corte, dopo aver accertato la legittimità dello scopo perseguito, ha sottolineato **il mancato adempimento, da parte della ricorrente, dell'obbligo professionale di verificare la veridicità**, poi del tutto smentita a seguito delle indagini da parte dell'autorità locale, **delle affermazioni pubblicate, le quali - tra l'altro - non contenevano alcun riferimento alla fonte di provenienza e non lasciavano altresì alcun margine di dubbio circa l'effettiva ascrivibilità dei fatti narrati al personaggio pubblico cui si riferivano.** Pertanto, non avendo ottemperato la ricorrente al proprio obbligo di divulgare informazioni veritiere, riteneva la condanna subita non sproporzionata rispetto al suo scopo legittimo, e cioè la tutela della reputazione altrui. *Corte dir. uomo, 3 aprile 2003.*

1.2. Diritto di critica.

Un'affermazione che, inserita in un articolo di giornale, esprime **la critica nei confronti delle posizioni politiche del destinatario piuttosto che un insulto nei suoi confronti, non va considerata come diffamazione: si tratta, a ben vedere, di un giudizio di valore.** L'autorità giudiziaria deve distinguere tra fatti e giudizi di valore senza limitarsi ad accertare se l'affermazione in discorso sia in grado di recare pregiudizio alla personalità e alla reputazione del destinatario. *Corte dir. uomo, 5 giugno 2008.*

Sussiste violazione del diritto alla libertà di espressione qualora **un ricercatore universitario, non giornalista, scriva un articolo relativo agli intrecci tra un politico e la mafia pubblicato su un periodico, senza superare i limiti della continenza, e subisca una condanna per diffamazione; infatti le sue affermazioni, come quelle di qualsiasi altra persona, devono essere assimilate a quelle**

di un giornalista e godere della stessa protezione dal punto di vista dell'art. 10 della Convenzione e, pertanto, possono contenere una certa dose di provocazione, senza sfociare tuttavia in un gratuito attacco personale nei confronti del politico. *Corte dir. uomo, 17 luglio 2008.*

1.3. Diritto di astensione.

Il diritto di astensione del prossimo congiunto costituisce un'eccezione al generale dovere di testimoniare; tale diritto può essere limitato e soggetto a condizioni e formalità, allo scopo di individuare chiaramente le categorie dei beneficiari dell'esenzione, confinando la stessa a legami che siano verificabili oggettivamente. Pertanto, l'esclusione delle "coppie di fatto" deve considerarsi legittima. Queste ultime, infatti, non devono necessariamente godere di un trattamento giuridico identico a quello di una coppia sposata (o registrata), dalla quale si differenziano proprio per l'assenza di formalità. Nel caso di specie, risulta che la ricorrente avrebbe avuto la concreta possibilità di formalizzare la propria unione; avendo scelto di non farlo, ne deve accettare le conseguenze, tra le quali vi è quella in oggetto. *Corte dir. uomo, 3 aprile 2012.*

III SEZIONE - APPROFONDIMENTI

1. Diritto di cronaca.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, soprattutto quando questa sia costituita da un'altra pubblicazione giornalistica, atteso che, in tal caso, l'agente si limita a confidare sulla correttezza e professionalità dei colleghi, chiudendosi in un circuito autoreferenziale. *Cass. 14 giugno 2018, n. 45813.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di cronaca giudiziaria, il giornalista deve esaminare e controllare attentamente la notizia in modo da superare ogni dubbio, non essendo sufficiente in proposito l'affidamento in buona fede sulla fonte informativa, non potendosi invocare in proprio favore tale esimente qualora si attribuisca alla persona offesa, nei cui confronti penda un procedimento penale, una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari. *Cass. 19 gennaio 2017, n. 22202.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa eventuali modeste e marginali inesattezze nella descrizione del fatto relative a sue semplici modalità senza modificarne la struttura essenziale non sono idonee a determinare quel superamento della verità che esclude l'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, è altrettanto vero che lo stesso non può dirsi laddove la veridicità

del narrato - da cui discende il tenore diffamatorio - sia da escludersi in relazione agli elementi essenziali del fatto. *Cass. 25 settembre 2017, n. 55739.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non opera l'esimente del diritto di cronaca quando l'articolo di giornale, nell'affrontare un argomento di pubblico interesse (nella specie: le conseguenze sociali delle separazioni), contenga dati eccedenti lo scopo informativo, in quanto riferiti alla vita privata della parte offesa, e tali da ledere la reputazione, in assenza di notorietà della stessa. *Cass. 14 settembre 2016, n. 42987.*

Le scriminanti dell'esercizio del diritto di critica e del diritto di cronaca rilevano solo in relazione ai reati commessi con la pubblicazione della notizia, e non anche rispetto ad eventuali reati compiuti al fine di procacciarsi la notizia medesima. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato del reato di cui all'art. 650 c.p., il quale, nella sua qualità di giornalista, aveva violato il divieto prefettizio di stazionare e circolare in una determinata zona nella quale lo stesso si era introdotto al fine di acquisire notizie utili per la realizzazione di una trasmissione radiofonica, in differita, sulle manifestazioni del movimento "NO TAV"). *Cass. 7 aprile 2016, n. 27984.*

Il diritto di cronaca può essere esercitato anche quando ne derivi una lesione dell'altrui reputazione, costituendo così una causa di giustificazione della condotta qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività. (La Corte, affermando il principio - e precisando che, quando la notizia dal contenuto diffamatorio presenti profili di interesse pubblico all'informazione in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, il diritto di cronaca prevale anche sul rispetto dell'altrui reputazione -, ha ritenuto rilevante per l'opinione pubblica conoscere i commenti, violenti e sprezzanti, espressi dai parenti degli imputati di uno stupro nei confronti della vittima). *Cass. 16 dicembre 2005, n. 4009.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca è legittimamente esercitato quando sia conforme a taluni peculiari caratteri, individuabili nella verità oggettiva, nella pertinenza sostanziale, nella correttezza formale dei dati. È necessario cioè che venga inderogabilmente rispettato il limite esterno ed interno della verità oggettiva di quanto riferito. L'agente deve poi rappresentare con assoluta fedeltà (nel pensiero e nella parola) gli avvenimenti così come sono o si presentano. Ne deriva che solo il rispetto della verità rende lecita la narrazione, evoca l'effetto giustificante e condiziona la stessa sussistenza del diritto di cronaca e la legittimità del suo eserci-

zio. In tal modo soltanto viene meno l'antigiuridicità del fatto, che diversamente sarebbe pregiudizievole per la reputazione altrui. *Cass. 13 febbraio 1985, n. 4563.*

L'esercizio, anche putativo, del diritto di cronaca richiede il **rispetto del limite costituito dalla verità del fatto narrato**, il quale deve avere un riscontro fenomenologico nella realtà obiettiva, nel senso che si deve trattare di fatti e situazioni obiettivamente accaduti nella realtà, e che **il giornalista non deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare**, con adeguata serietà professionale, **la consistenza della relativa fonte di informazione**, posto che egli si pone come semplice intermediario tra il fatto e l'opinione pubblica e che al diritto-dovere di informare corrisponde il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati. Ne consegue che, allorché la notizia pubblicata non sia vera, non sussiste l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti. *Cass. 19 maggio 2004, n. 40415.*

L'adempimento del dovere di controllo della veridicità di una notizia, prima di pubblicarla, legittima l'esercizio del diritto di cronaca, ma **non implica sacrificio del diverso principio deontologico della riservatezza intorno alla fonte diretta, che il giornalista ha diritto di mantenere in giudizio**. Tuttavia, il ricorso a tale principio non è ammissibile qualora risulti impossibile la verifica della notizia in giudizio, in quanto l'operazione del giornalista deve essere svolta in modo analogo a quello previsto per la prova nel processo, per consentire all'occorrenza che sia ripetuta o verificata in quella sede. *Cass. 22 gennaio 1996, n. 1948.*

La verità oggettiva dei fatti, intesa come rigorosa corrispondenza alla realtà, deve essere rispettata **per tutti quegli elementi che costituiscono l'essenza e la sostanza dell'intero contenuto informativo della notizia riportata. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi**, in quanto non decisivi né determinanti, cioè capaci da soli di immutare, alterare o modificare la verità oggettiva della notizia, **non possono essere presi in considerazione**, per ritenere valicati i limiti dell'esercizio del diritto di informazione ed escludere l'operatività della causa di giustificazione. (In applicazione del principio su esposto è stata ritenuta idonea ad escludere l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria, fronte della notizia vera dell'arresto di un soggetto per plurimi episodi di concussione, l'aggiunta di notizie imprecise sul numero delle persone concusse - 60 anziché 38 come indicato nell'ordinanza cautelare - nonché sull'entità degli illeciti proventi - 300 milioni di lire anziché, come affermato nel provvedimento coercitivo, non superiori ai 100 milioni). *Cass. 14 ottobre 2005, n. 37463.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora, nel riportare un evento storicamente vero, siano rappresentate modeste e marginali inesattezze che riguardano semplici modali-**

tà del fatto, senza modificarne la struttura essenziale. (In applicazione di tale principio, la S.C. Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva negato la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo che, nel riferirsi all'attività professionale di un medico veterinario, aveva falsamente esposto che questi aveva millantato un intervento chirurgico mai eseguito, laddove invece, in realtà, detto intervento era stato eseguito, pur se in modo errato). *Cass. 20 luglio 2016, n. 41099.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'operatività dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, **non determinano il superamento della verità del fatto modeste e marginali inesattezze che concernano semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale.** (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto integrata l'esimente di cui all'art. 51 c.p. nei confronti del giornalista e direttore di un giornale per la pubblicazione di un articolo concernente l'applicazione della custodia cautelare nei confronti di un chirurgo per il reato di cessione di stupefacenti, nel quale gli si attribuiva la paternità di una conversazione, non presente nel testo dell'ordinanza cautelare, del seguente tenore: "sbrigati, mi serve quella cortesia, non ho più tempo, devo operare" - considerato che l'ordinanza cautelare descriveva detto medico come assiduo assuntore di sostanze stupefacenti, facendo, inoltre, espresso riferimento ad operazioni chirurgiche effettuate sotto l'effetto dell'eroina e che, pertanto, la notizia era vera e di sicura rilevanza pubblica mentre le espressioni attribuite al medico non erano idonee a stravolgerla, trattandosi di mere inesattezze e, pertanto, di coloritura del nucleo essenziale di notizia relativa a fatto grave e allarmante). *Cass. 9 luglio 2009, n. 28258.*

L'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti (il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate), che non può ritenersi configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, siano dolosamente, o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato. A questo fine, pertanto, **il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca non può limitarsi ad una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche ad un esame dell'uso di espedienti stilistici**, che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale - ed apparente - correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie vere

può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che lo trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. (Nella specie, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva rilevato la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca nel contenuto di un articolo pubblicato su un settimanale relativamente alle indagini penali iniziate tre anni prima da un p.m. nei confronti di un magistrato sulla scorta delle dichiarazioni di un pentito, escludendo, malgrado l'uso di espedienti stilistici volti ad evidenziare la possibile colpevole inerzia dell'inquirente, che potesse desumersi dal complesso dell'articolo un giudizio di disvalore nei confronti di quest'ultimo e, perciò, una possibile lesività sul piano diffamatorio dell'articolo stesso). *Cass. 16 maggio 2007, n. 11259.*

Non integra il reato di diffamazione la condotta del giornalista che in un articolo di stampa attribuisce ad un sindaco **un reato diverso e più grave rispetto a quello per il quale quest'ultimo è stato condannato**. (Nella specie, secondo la Corte il "vulnus" recato alla reputazione del funzionario pubblico era scriminato dalla sostanziale verità della notizia, essendo marginale la difformità della notizia stessa rispetto alla realtà storica dell'accadimento, consistente nella condanna alla reclusione per abuso d'ufficio, anziché per corruzione). *Cass. 10 dicembre 2008, n. 2090.*

Ricorre la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca qualora **eventi storicamente veri siano stati rappresentati in forma giuridicamente non corretta**. (Fattispecie relativa ad articolo di stampa che indicava il querelante come accusato di fatti di usura, laddove lo stesso era stato rinviato a giudizio per il delitto di estorsione). *Cass. 17 marzo 2010, n. 6410.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **non può essere invocata l'esimente di cui all'art. 51 c.p.** (esercizio del diritto di cronaca) e l'*exceptio veritatis*, ai sensi dell'art. 596, comma 3, n. 2 c.p., **quando il fatto attribuito al diffamato sia ritenuto assolutamente privo di consistenza storica e di rilevanza giuridica** dall'autorità giudiziaria che abbia proceduto con riguardo al detto fatto. (Fattispecie in cui le dichiarazioni accusatorie contro il diffamato sono state ritratte dall'autore e il procedimento penale attivato a seguito delle predette dichiarazioni si è concluso con il decreto di archiviazione). *Cass. 17 settembre 2013, n. 4615.*

La scriminante del diritto di cronaca è configurabile **qualora la notizia pubblicata sia vera anche indipendentemente dalla verità del fatto che ne costituisce oggetto**, purché la notizia stessa sia di interesse pubblico, anche in relazione ai soggetti coinvolti e sia presentata oggettivamente come tale e non come verità del fatto narrato. *Cass. 3 giugno 2010, n. 11897.*

In tema di cronaca giudiziaria, **la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste**, ai fini della scriminante di cui all'art. 51 c.p., **ogni qual volta essa sia fedele al conte-**

nuto del provvedimento stesso, senza alterazioni o travisamenti. Il limite della verità deve essere inteso restrittivamente, dovendosi verificare la rigorosa corrispondenza tra quanto narrato e quanto realmente accaduto, perché il sacrificio della presunzione di innocenza non può esorbitare da ciò che sia necessario a fini informativi. *Cass. 3 giugno 1998, n. 8036.*

La verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora **essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso**, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria. (La Corte ha altresì precisato che il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli **sviluppi di indagini e istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo** e non già secondo quando successivamente accertato in sede giurisdizionale). *Cass. 16 novembre 2010, n. 43382.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca (nella specie giudiziaria) qualora **il titolo dell'articolo attribuisca alla persona offesa** – nei cui confronti pendente un procedimento penale – **una condotta sostanzialmente diversa da quella avente riscontro negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione**; né, a tal fine, rileva l'estraneità del titolo al resoconto giudiziario esposto nell'articolo, in quando il titolo di un articolo di stampa può assumere carattere diffamatorio non solo per il suo contenuto intrinseco ma anche per la sua efficacia suggestiva rispetto al testo dell'articolo, in ispecie ove esso ne travisi e amplifichi il contenuto. *Cass. 22 marzo 2011, n. 4558.*

Integra il reato di diffamazione a mezzo stampa la condotta del giornalista che nell'articolo a propria firma **modifichi in senso peggiorativo il contenuto dell'accusa contestata** – consistente nell'aver compiuto atti sessuali a pagamento con un minorenni (art. 600 *bis*, comma secondo, c.p.) - attribuendo al soggetto passivo il ruolo di sfruttatore della prostituzione minorile (art. 600 *bis*, comma primo, c.p.), non sussistendo la verità della notizia; né la condotta diffamatoria può ritenersi esclusa in virtù dell'omogeneità dell'addebito, considerato che la fattispecie di sfruttamento della prostituzione minorile è oggettivamente diversa e più grave di quella contestata, come evidenziato dalla diversità del trattamento sanzionatorio disposto per ciascuna delle due ipotesi delittuose. *Cass. 10 gennaio 2011, n. 42155.*

Al fine dell'esimente del diritto di cronaca occorre che la notizia propalata rispecchi fedelmente il contenuto del provvedimento giudiziario e qualora essa riguardi **la fase delle indagini preliminari**, in cui ordinariamente manca un provvedimento formale, l'obbligo del cronista si specifica nel senso di **fedele riproduzione del contenuto dell'addebito, oggetto di azione investigativa,**

idoneo ad integrare il requisito della verità oggettiva della notizia, presupposto imprescindibile per il riconoscimento dell'esimente in questione. E, d'altra parte, necessaria, oltre **all'interesse pubblico alla propalazione della notizia in questione, la continenza**, la quale non si risolve nella mera correttezza formale dell'esposizione, ma con riguardo alla delicata fase delle indagini preliminari, si specifica – in ragione della fluidità e incertezza del contenuto delle investigazioni – nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi o indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista – che ben può avere un'opinione a riguardo – rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio al dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, e a fortiori dell'indagato, fino a sentenza definitiva. *Cass. 11 maggio 2012, n. 39503.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), non ricorre l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa a un grave fatto di sangue, **corredandola dalla foto di una persona estranea ad esso**, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia e, in quanto tale, idonea a integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione. *Cass. 3 giugno 2004, n. 36283.*

In tema di **cronaca giudiziaria relativa alla fase delle indagini preliminari** ed espressa a mezzo di trasmissione televisiva, grava sul giornalista il dovere – proprio in ragione della fluidità ed incertezza ontologica del contenuto delle investigazioni – di **raccontare i fatti senza enfasi o indebite anticipazioni di colpevolezza**, non essendogli consentite aprioristicamente scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare facili suggestioni, in spregio al principio costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato e a fortiori dell'indagato sino a sentenza definitiva; né tale cautela può essere attenuata dall'emissione di un'ordinanza cautelare, la quale rappresenta pur sempre uno sviluppo delle indagini preliminari che va monitorato e verificato nel tempo, senza ingenerare nell'ascoltatore il convincimento della colpevolezza dell'indagato. *Cass. 28 gennaio 2015, n. 4158.*

Non è configurabile la scriminante del diritto di cronaca per il solo fatto che il contenuto dell'articolo diffamatorio sia **riproduttivo di un'arringa difensiva svolta in sede dibattimentale**, poiché nel processo l'esposizione di fatti lesivi dell'altrui reputazione è scriminata dall'esercizio del diritto

di difesa, mentre la pubblicazione sulla stampa degli stessi fatti può perdere il carattere dell'illiceità solo se giustificata dall'interesse generale alla conoscenza della notizia e se questa sia riportata in termini corretti, precisi e non ambigui. Ne consegue che, in assenza di tali condizioni, **la pubblicità del dibattito non può valere di per sé a legittimare la pubblicazione della notizia** in quanto la possibilità di presenziare allo svolgimento del giudizio da parte di un numero più o meno ampio di persone non può essere equiparata alla divulgazione della notizia, col mezzo stampa, ad un numero indeterminato di lettori. *Cass. 5 febbraio 2002, n. 4462.*

Il requisito della verità della notizia riportata, necessario ai fini dell'operatività dell'art. 51 c.p., **non è soddisfatto nel caso in cui il giornalista faccia riferimento ad una vox populi**, perché questa, in considerazione della sua intrinseca vaghezza e del suo insuperabile carattere impersonale, non può ragionevolmente costituire una fonte da usare legittimamente nell'esercizio del diritto/dovere di informare. *Cass. 11 febbraio 2014, n. 21840.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, **allorché sia impossibile per il giornalista realizzare il controllo del fatto riferitogli in modo irrituale**, a causa della inaccessibilità delle fonti di verifica, coincidenti con gli organi e gli atti della indagine giudiziaria, giacché tale inaccessibilità, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, **impone la non pubblicabilità della notizia**. *Cass. 31 dicembre 2011, n. 13708.*

Non sussiste l'esimente del diritto di cronaca **qualora la notizia sia riportata in uno scritto anonimo**, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso, in riforma di quella di condanna pronunciata in primo grado, la responsabilità a titolo di artt. 595 e 57 c.p. di due soggetti, rispettivamente nella qualità di giornalista e direttore di un quotidiano sportivo, per aver pubblicato, il primo, e omesso di controllare, il secondo, un articolo in cui si riportava senza commento una lettera inviata da un non meglio identificato "direttivo ultras Spezia", contenente espressioni offensive e minacciose nei confronti dei giocatori della squadra di calcio "La Spezia"). *Cass. 8 luglio 2008, n. 46258.*

Non sussistono i presupposti di operatività del diritto di cronaca qualora sia recepito e diffuso on line uno scritto anonimo obiettivamente lesivo della reputazione della persona offesa, come tale inidoneo a meritare l'interesse pubblico e insuscettibile di controlli circa l'attendibilità della fonte e la veridicità della notizia. *Cass. 3 aprile 2014, n. 38746.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che **non può soddisfare facendo riferimento a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile**. *Cass. 8 marzo 2013, n. 10964.*

L'aver il giornalista ricavato i fatti dall'**esposto di un privato**, non lo esime dal dovere di verifica e di controllo della veridicità della notizia. *Cass. 5 aprile 2000, n. 5941.*

Poiché non può ritenersi di per se attendibile la **confidenza di un ufficiale di polizia giudiziaria**, il cronista che raccolga, al di fuori delle comunicazioni ufficiali fornite nel corso di una conferenza stampa, ulteriori notizie relative ad attività di indagine, deve assumersi l'onere di verificarle direttamente e di dimostrarne la pubblica rilevanza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito che avevano ravvisato la sussistenza del delitto di diffamazione in un'ipotesi in cui il giornalista aveva riferito la falsa notizia, appresa nel corso di colloqui informali con un operatore di polizia giudiziaria, del ritrovamento di reperti archeologici sospetti nella casa di un indagato). *Cass. 19 novembre 2001, n. 41135.*

Nell'ipotesi di un articolo di stampa a contenuto diffamatorio, la pubblicazione nel medesimo testo delle **dichiarazioni rese dalla persona offesa** non esclude la rilevanza penale della falsità delle accuse. *Cass. 26 ottobre 2012, n. 42020.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca**, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita quando il fatto in se dell'intervista, in relazione alle qualità dei soggetti coinvolti, alla materia discussa e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese, presenti **profili di interesse pubblico all'informazione** tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l'esercizio del diritto di cronaca, l'individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione, sfugge al sindacato di legittimità. *Cass. S.U. 16 ottobre 2001, n. 37140.*

Con riferimento ad un articolo avente la forma dell'intervista, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta all'intervistatore non solo quando vi è l'interesse pubblico a rendere noto il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, ma anche quando sia **il soggetto offeso dall'intervista a godere di ampia notorietà nel contesto ambientale in cui viene diffusa la notizia**. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente la scriminante del diritto di cronaca per

un giornalista che aveva intervistato un sofferto che aveva riferito fatti e giudizi oggettivamente offensivi nei confronti di un presidente comitato locale della Croce Rossa italiana, connessi alla gestione del medesimo ente). *Cass. 2 luglio 2013, n. 28502.*

La condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un'intervista, vi riporti **le dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione**, non è necessariamente scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre **il dovere di controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite, mentre è essenziale l'accertamento correlato alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al contesto in cui le dichiarazioni sono rese**. (Nella fattispecie, relativa a un'intervista a un esponente di un'associazione animalista, in polemica con le altre associazioni dello stesso tipo, la S.C. ha ritenuto di non riconoscere l'esimente del diritto di cronaca, avendo il giornalista riportato dichiarazioni risultate non verifiche e omesso di effettuare qualsiasi accertamento sul possibile travisamento dei fatti da parte dell'intervistato). *Cass. 22 novembre 2007, n. 517.*

Con riferimento alla **pubblicazione di un'intervista**, il giornalista non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma deve altresì (a parte la loro falsità) **accertare che non difetti il requisito della continenza e, cioè, che esse non consistano in insulti o in espressioni gratuite, non necessarie, volgari, umilianti o dileggianti, ovvero siano affermazioni in se diffamatorie**. In tali casi, il giornalista, sia perché ha creato l'evento "intervista", sia perché ha formulato – d'accordo o meno con il dichiarante – domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest'ultimo, con la loro propalazione diviene o **dissimulato coautore delle eventuali dichiarazioni diffamatorie ovvero strumento consapevole di diffamazione altrui**. Deve pertanto ritenersi che non sussiste un "dovere" del giornalista di riportare fedelmente le dichiarazioni rese da un personaggio pubblico, anche se esse integrano gli estremi della contumelia; al contrario, all'interesse pubblico alla conoscenza sono estranee quelle "notizie" distolte dal fine della formazione della pubblica opinione e volte, invece, a soddisfare – attraverso la violazione della sfera morale dei singoli – la curiosità del pubblico anche con il riferire fatti costituenti chiaro pettegolezzo e offesa in ogni caso inutile, in quanto non pertinente la notizia. *Cass. 27 giugno 2000, n. 7498.*

I criteri che delimitano l'esercizio del diritto di cronaca (la verità del fatto narrato, la pertinenza all'interesse che esso assume per l'opinione pubblica, la correttezza delle modalità con cui il fatto

viene riferito) vanno rapportati alle espressioni verbali provenienti dalla persona intervistata, costituenti il "fatto" in sé. **Il limite della verità si atteggiava, pertanto, in maniera del tutto peculiare, siccome riferito non al contenuto dell'intervista, cioè alla rispondenza del fatto riferito dall'intervistato alla realtà fenomenica, ma al fatto che l'intervista sia stata realmente operata e concetti o parole riportate dal giornalista siano perfettamente rispondenti al proferito dalla persona intervistata.** Quanto poi il "fatto-intervista" pubblicato consista in valutazioni o giudizi esternati da personaggi pubblici su atteggiamenti di altri personaggi pubblici nell'ambito di un dibattito che, proprio per l'intrinseco contenuto e per la notorietà dei protagonisti, interessa l'opinione pubblica, il giornalista è tenuto al rigoroso rispetto delle opinioni manifestate dall'intervistato, anche in termini critici, al fine di far emergere l'obiettività del dibattito e fornire al personaggio pubblico un quadro più genuino possibile, atto ad orientare il giudizio anche sul personaggio intervistato. Quest'ultimo, qualora le sue parole integrino una lesione alla reputazione del personaggio interessato, non può non assumere la responsabilità, anche se poi intenda far valere la scriminante del diritto di critica (ove ne sussistano i presupposti) ben distinto dal diritto di cronaca invocato dal giornalista. *Cass. 23 febbraio 2000, n. 2144.*

La scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca non è invocabile quando **le affermazioni dell'intervistato sono palesemente false o, comunque, il giornalista non le abbia in alcun modo controllate.** Né a maggior ragione la scriminante è invocabile quando l'intervistato esprima valutazioni critiche gratuitamente offensive, perché in questo caso l'illiceità delle dichiarazioni riferite è immediatamente rilevabile dal giornalista, senza neppure l'esigenza di indagini tese a verificare la corrispondenza ai fatti. *Cass. 25 gennaio 1999, n. 935.*

In materia di diffamazione a mezzo della stampa può risultare esente da responsabilità il giornalista che abbia riportato dichiarazioni altrui solo quando la punibilità a titolo di diffamazione di tali dichiarazioni dipenda da una loro **ben dissimulata falsità**, che abbia resistito alle necessarie verifiche di attendibilità, ma non quando le dichiarazioni siano diffamatorie in sé, per le espressioni adoperate o per la palese falsità delle accuse. Pertanto, **le pubbliche dichiarazioni di chi ricopra importanti incarichi istituzionali, sono di regola riferite quale che ne sia il contenuto, perché la notizia di cronaca consiste proprio nel riferire le dichiarazioni in sé, non nel riferire i fatti in essa rappresentati.** In tal caso, per distinguere il lecito dall'illecito, occorre accertare se il giornalista abbia assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, agendo per conto del pubblico dei suoi lettori, ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria, che agisce contro il diffamato. Ed è evidente come ai fini di un tal accertamento si richieda un'interpretazione del

testo dell'articolo, che va riservata ai giudici del merito. *Cass. 12 gennaio 1999, n. 5192.*

L'intervista televisiva "in diretta" presuppone che siano comunicate notizie provenienti da una fonte "non filtrata", con la conseguenza che, in tal caso, non si può esigere dal giornalista l'esecuzione di un sia pur rapido controllo prima della diffusione della notizia ed in particolare un'attività di verifica sulla fondatezza della notizia comunicata e diffusa, in quanto essa viene diffusa nello stesso momento in cui il giornalista la apprende dall'intervistato. Ne deriva che **l'obbligo di controllo di veridicità che grava sul giornalista in ordine all'intervista "in differita" non è applicabile al giornalista che effettui l'intervista "in diretta", trattandosi di condotta inesigibile,** posto che non si può controllare ciò che ancora non si conosce; tuttavia, **il giornalista, in tal caso, deve osservare la diligenza "in eligendo",** nel senso che nella scelta del soggetto da intervistare deve adottare, sia pure nei limiti del diritto-dovere di informare, la cautela preordinata ad evitare di dare la parola a soggetti che prevedibilmente ne approfittino per commettere reati, **fermo restando l'obbligo di intervenire, se possibile, nel corso dell'intervista** (chiarendo, chiedendo precisazioni ecc.), **ove si renda conto che il dichiarante ecceda i limiti della continenza o sconfini in settori privi di rilevanza sociale.** *Cass. 23 gennaio 2008, n. 3597.*

In tema di diffamazione commessa con il mezzo della televisione, **il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere a condizione che essi non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva;** occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che detto accostamento determina, nel senso che qualora esso consista in un mero corollario o dato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere, ma ove, viceversa, l'effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero. *Cass. 26 febbraio 2015, n. 3893.*

L'esercizio del diritto di cronaca non può ritenersi fedele al requisito della veridicità dei fatti qualora **la ricostruzione degli avvenimenti avvenga in modo tale da travisare la consecuzione degli stessi,** omettendo il riferimento di fatti rilevanti nella proposizione delle notizie e, per contro, proponendone taluni in una luce artificialmente emblematica, al di là della loro obiettiva rilevanza, in modo da tentare di indirizzare il giudizio del lettore. *Cass. 15 marzo 2002, n. 15176.*

L'esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata **la verità oggettiva (o anche solo putativa) della notizia purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti** (il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate), che non può ritenersi configurabile quando, pur essendo vere le singole vicende riferite, siano dolosamente ta-

ciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutuarne completamente il significato. A questo fine, pertanto, il giudizio di liceità sull'esplicazione del diritto di cronaca **non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame degli espedienti stilistici**, che possano trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale – ed apparente – correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce, per cui, in definitiva, ogni accostamento di notizie può considerarsi lecito se esso non produce un ulteriore significato che le trascenda e che abbia autonoma attitudine lesiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, con motivazione insufficiente e contraddittoria, aveva rilevato la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca nel contenuto di un articolo pubblicato su un settimanale relativamente alle indagini penali iniziate tre anni prima da un P.M. nei confronti di un magistrato sulla scorta delle dichiarazioni di un pentito, escludendo, malgrado l'uso di espedienti stilistici volti ad evidenziare la possibile colpevole inerzia dell'inquirente, che potesse desumersi dal complesso dell'articolo un giudizio di disvalore nei confronti di quest'ultimo e, perciò, una possibile lesività su piano diffamatorio dell'articolo stesso). *Cass. 16 maggio 2007, n. 11259.*

In tema di diffamazione a mezzo di giornale televisivo, **l'immediatezza della notizia non legittima il sacrificio dell'accuratezza del controllo in ordine alla verità della notizia e all'affidabilità della fonte**, in quanto il sacrificio della reputazione è giuridicamente accettabile se giustificato dall'esigenza di esercitare un diritto di pari livello costituzionale, ontologicamente confliggente, come la libertà di manifestazione del pensiero; non è, invece, accettabile se giustificato dall'esigenza di diffusione e di ascolto o da meri scopi di concorrenza, ampliando l'area di lettori o di utenti, trattandosi di esigenze preordinate a soddisfare scelte imprenditoriali che non sono prevalenti sui diritti della persona, ex art. 2 e 3 Cost., e sono estranee all'area di tutela dell'art. 21 Cost., posto a fondamento dell'esimente del diritto di cronaca. Ne deriva che **la notizia può e deve essere ritardata, in favore del controllo della verità**, anche a costo della diminuzione del numero di lettori o utenti, in conformità all'interesse pubblico all'informazione, **considerato che i cittadini non hanno interesse a conoscere notizie veloci ma non corrispondenti al vero**. *Cass. 24 novembre 2011, n. 43624.*

Il diritto di cronaca, che può comportare qualche sacrificio dell'accuratezza della verifica della verità del fatto narrato e della bontà della fonte per esigenze di velocità, presuppone **l'immediatezza della notizia e la tempestività dell'informazione**, e, pertanto, non ricorre quando si offre il resoconto di fatti distanti nel tempo, in relazione ai quali è legittimo pretendere un'attenta verifica di tutte le fonti disponibili, con la conseguenza che,

laddove si dà conto delle vicende giudiziarie, incombe l'obbligo di accertare e rappresentare compiutamente lo sviluppo degli esiti processuali delle stesse. *Cass. 8 gennaio 2015, n. 13941.*

Nell'ambito della **cronaca giudiziaria** la verità della notizia deve essere riferita **agli sviluppi dell'indagine quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo**, mentre la verifica della fondatezza della notizia, effettuata all'epoca dell'acquisizione di essa, deve essere aggiornata nel momento diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda. *Cass. 8 luglio 2004, n. 36244.*

Ai fini dello scrutinio circa la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e l'osservanza dei limiti del medesimo, bisogna avere riguardo **alla verità, quale risulta al momento in cui la notizia viene diffusa e non già a quanto venga successivamente accertato**. Pertanto, l'eventuale discrepanza tra i fatti narrati e quelli effettivamente accaduti non esclude che possa essere invocato l'esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo della putatività, quando l'agente, pur avendo assolto tutti gli oneri connessi all'obbligo di un adeguato controllo delle notizie che intende diffondere, si trovi ad avere una percezione erronea o difettosa della realtà. *Cass. 22 maggio 2000, n. 8894.*

In tema di diffamazione, nella valutazione della liceità o no della pubblicazione, ai fini della scriminante del diritto di cronaca, anche in via putativa, vale il principio secondo cui **al giornalista** che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall'epoca di acquisizione della notizia **incombe l'obbligo stringente**, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, **di completare e quindi «aggiornare» la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo**, utilizzando le pregresse fonti informative o qualunque altra disponibile. Ciò perché ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento e ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse. (Nel caso di specie, la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato la diffamazione nella pubblicazione della notizia dell'arresto di una persona, avvenuto molti anni prima, omettendo qualsiasi verifica circa l'esito giudiziale di quella vicenda, conclusasi poi con una sentenza di assoluzione coperta dal giudicato; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'invocato diritto di cronaca per difetto del requisito della verità della notizia, vulnerato anche dalla incompletezza della notizia medesima, allorché gli elementi mancanti abbiano rilievo determinante per la reputazione del soggetto interessato). *Cass. 15 gennaio 2008, n. 14062.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa e di esimente del diritto di cronaca, **deve escludersi**

che questa possa operare al di là del limite segnato dall'attitudine della notizia a soddisfare un'oggettiva esigenza di informazione pubblica, da non confondere con il mero interesse che il pubblico, per pura curiosità "voyeristica", può avere alla conoscenza di particolari attinenti alla vita privata di un determinato soggetto, specie quando questo non sia persona investita di cariche pubbliche o comunque dotata di pubblico rilievo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse trovare giustificazione la diffusione di notizie e commenti ironici relativi a una presunta relazione extraconiugale tra un uomo e una donna, sua inquilina, nella cui abitazione egli era stato trovato morto). *Cass. 16 maggio 2007, n. 46295.*

L'art. 21 Cost. non ha scriminato in via generale l'attribuzione di fatti diffamatori veri, né, quindi, ha reso inoperante la regola di cui al primo comma dell'art. 596 c.p. o le eccezioni a detta regola contenute nei successivi commi di tale disposizione, operanti l'una e le altre quanto non possano invocarsi l'esimente del diritto di cronaca o di critica. *Cass. 24 aprile 1987 n. 5070.*

In tema di diritto di cronaca e di satira, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle modalità del suo esercizio non inerenti al tema apparentemente in discussione, ma tese a ledere esclusivamente la reputazione del soggetto interessato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato l'uso di immagini delle parti intime del soggetto donna destinataria del servizio, carpite fraudolentemente nel corso di una manifestazione pubblica, intese a screditare la stessa, mediante l'evocazione di una sua inadeguatezza personale, rispetto alla funzione pubblica svolta, in quanto contrapposte alle uniche effettive qualità desumibili dalla visione delle sue parti intime). *Cass. 12 ottobre 2004, n. 42643.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini dell'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca è necessaria non solo la verità oggettiva del fatto, ma anche la correttezza dell'esposizione nei suoi aspetti formale e sostanziale; l'accostamento, sia pure a scopo esemplificativo, del nome di un soggetto, coinvolto in un procedimento giudiziario, con quello di altri soggetti, la cui responsabilità sia stata giudizialmente accertata, omettendo la circostanza dell'avvenuto proscioglimento del primo, è suscettibile di fondare la responsabilità per diffamazione (Nella specie si trattava di un articolo di stampa in cui era affermato che un recente orientamento della giurisprudenza, in tema di modica quantità di sostanza stupefacente, avrebbe "salvato" alcuni personaggi famosi, fra cui un noto personaggio dello spettacolo; la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che non aveva ritenuto sussistente la responsabilità). *Cass. civ. 31 marzo 2007, n. 8065.*

Il diritto di cronaca sancito dall'art. 21 Cost. consente, nel corso delle competizioni politiche

o sindacali, toni aspri e di disapprovazione, a condizione che la critica non tramodi in attacco personale portato direttamente alla sfera provata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario. *Cass. 24 gennaio 1992, n. 11746.*

Il limite della **continenza** deve ritenersi superato quando **le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica**: ne consegue che la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone anzitutto l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini riportati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questi presenti oggettivi profili di interesse pubblico (Alla luce di tale principio, la Corte ha ritenuto di annullare la pronuncia di appello che aveva ritenuto diffamatoria l'espressione "frottolo" attribuita dal giornalista alle dichiarazioni rese da un teste di accusa in un processo). *Cass. 20 aprile 2005, n. 19381.*

L'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca (art. 51 c.p.), relativa al reato di diffamazione con il mezzo della stampa, va esclusa quando il giornalista non abbia rispettato la verità della notizia, per aver **esasperato e travisato i fatti riferiti, oggetto di decreto che dispone il giudizio, con un'arbitraria e fantasiosa ricostruzione**, per dare agli stessi una dimensione artatamente drammatica e sensazionale. *Cass. 14 dicembre 2000, n. 10331.*

1.1. Applicazioni.

Non sussiste l'esimente del diritto di cronaca, nei confronti del direttore responsabile di un quotidiano nel quale sia pubblicato un articolo non firmato che affermi, contrariamente al vero, che nei confronti di un presidente dei revisori dei conti di una banca, si svolgano indagini per il reato di appropriazione indebita anziché per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza, ex art. 2638 c.c.; **non è, infatti, irrilevante per la reputazione di un soggetto l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga.** *Cass. 4 dicembre 2012, n. 5760.*

Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente di escludere che essa si espliciti in **attacchi al potere giudiziario**, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che **i giornali sono i c.d. "cani da guardia" (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie.** Proprio la Giurisprudenza della CEDU ha costantemente ribadito che questi ultimi costituiscono il mezzo principale diretto a garantire un controllo appropriato sul corretto operato dei Giudici. È riconosciuto come sia, da un lato, di enorme interesse per la comunità nazionale la corretta e puntuale esplicazione dell'attività giudiziaria e, dall'altro, come critica e cronaca giornalistica vol-

te a tenere o a ricondurre il Giudice nell'alveo suo proprio vadano non solo giustificate, ma proporzionate. *Cass. 15 aprile 2011, n. 15447.*

La diffusione di un articolo giornalistico a mezzo Internet, quale concreta manifestazione del proprio pensiero, **non può trovare limitazioni se non nella corrispondente tutela di diritti di pari dignità costituzionale e nel rispetto**, altresì, **delle norme di legge**, di grado inferiore, **con le quali il legislatore disciplina in concreto l'esercizio delle attività di informazione e cronaca**, in quanto espressione di un diritto costituzionalmente garantito: quello della manifestazione del proprio pensiero. L'imposizione del **sequestro preventivo**, quindi, deve essere giustificata da effettiva necessità e da adeguate ragioni, il che si traduce, in concreto, in una valutazione della possibile riconducibilità del fatto all'area del penalmente rilevante e di esigenze impeditive tanto serie quanto è vasta l'area della tolleranza costituzionalmente imposta per la libertà di parola. *Cass. 24 febbraio 2011, n. 7155.*

La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse, senza il consenso espresso dell'interessato, nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, **nei limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico e nel rispetto del codice di deontologia**. Di conseguenza, pure se in un contesto di evidente sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza del fatto divulgato, la **pubblicazione della fotografia di una ragazza minore** che veniva ricoverata in fin di vita in ospedale con il volto devastato da un colpo di arma da fuoco, **non presenta alcuna utilità a scopi informativi**, non essendo ravvisabile in tale condotta l'indispensabile osservanza del limite di contemperamento tra la necessità del diritto di cronaca e la tutela della riservatezza della minore. *Cass. 4 maggio 2011, n. 17215.*

Anche in sede penale assume rilievo il **diritto all'oblio**, inteso come giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia che in passato era stata legittimamente pubblicata, onde **il giornalista, per potersi utilmente avvalere del diritto di cronaca, deve porre particolare rigore nel rappresentare la notizia e, quando trattasi di una vicenda giudiziaria, deve riportare che l'avvenuto coinvolgimento di una determinata persona si è risolto negativamente**. *Cass. 24 novembre 2009, n. 45051.*

In tema di **cronaca giudiziaria**, per quanto attiene alla notizia costituita da una dichiarazione resa in sede giudiziaria e raccolta da un giornalista, l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, non proviene dalla qualità della persona che l'ha resa, ma dall'inte-

resse che l'opinione pubblica nutre nei confronti di quella causa. **I testimoni giudiziari, se depongono il vero su ciò che viene loro domandato, non commettono diffamazione ancorché la deposizione implichi una menomazione dell'onore, del decoro o della reputazione altrui, dal momento che la verità del fatto attribuito elimina, per la presenza della causa giustificativa dell'adempimento di un dovere giuridico, il carattere offensivo dell'azione**. Nel caso in cui, invece, essi depongano il falso, commettono diffamazione ove sussistano i requisiti di tale illecito. *Cass. 6 marzo 2008, n. 6041.*

L'esimente di cui all'art. 598 c.p., in base al quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori davanti all'autorità giudiziaria, **costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p.** (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere). Pertanto, è applicabile anche alle offese contenute nell'atto di citazione, sempre che le stesse riguardino l'oggetto della causa in modo diretto ed immediato (nella specie, la Corte ha confermato il non luogo a procedere per insussistenza sia del reato di diffamazione che di calunnia nei confronti di un avvocato che, dietro mandato di un Fallimento, aveva redatto un atto di citazione con cui chiedeva i danni per patrocinio infedele al precedente legale della società fallita. A detta della Corte, le frasi contenute nella citazione dovevano considerarsi funzionali a sostenere e rendere in ipotesi accoglibile la pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio; le accuse rivolte al professionista, pur se infondate, non erano state fatte per mero intento spregiativo ed avevano un evidente rapporto con la materia controversa). *Cass. 26 febbraio 2009, n. 15525.*

È configurabile la causa di giustificazione del reato di diffamazione a mezzo stampa, costituita dall'esercizio del diritto di cronaca, nel caso in cui la notizia pubblicata riguardi **episodi di violenza consumati in ambito familiare**, in quanto, pur trattandosi di fatti attinenti alla sfera privata, sussiste un interesse pubblico alla divulgazione. *Cass. 3 dicembre 2010, n. 43024.*

2. Diritto di critica.

In tema di **diffamazione a mezzo stampa**, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica **è la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione valutativa**; insinuare un dubbio circa l'operato di taluno esprime proprio quella valutazione critica, razionalmente correlata ai fatti, nella quale si esplica la funzione di controllo del giornalismo. *Cass. 7 novembre 2018, n. 60.*

L'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti mai tenuti. *Cass. 26 febbraio 2018, n. 20800.*

In tema di diffamazione, ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che l'articolista, nel selezionare fatti accaduti nel tempo reputati rilevanti per illustrare la personalità dei soggetti criticati, **non manipoli le notizie o non le rappresenti in forma incompleta**, in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, **l'operazione stravolga il fatto nella sua rappresentazione**. (In applicazione del principio la Corte ha escluso l'applicazione dell'esimente in un caso in cui la non corretta ricostruzione cronologica dei fatti risultava funzionale a indurre i lettori a condividere il giudizio negativo apertamente manifestato, così impedendo loro di formarsi un'opinione consapevole, fondata su un'oggettiva e fedele rappresentazione dei fatti). *Cass. 27 settembre 2018, n. 57005*.

In tema di diffamazione, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate. Ne consegue che, **limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca**, costituendo per entrambe presupposto di operatività sicché colui che, con riferimento alla causa di giustificazione ex art. 51 c.p., invochi la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, non può limitarsi alla mera allegazione dell'esistenza del fatto che intende criticare, essendo invece onerato di indicare e fornire tutti gli elementi comprovanti la dedotta causa di giustificazione al fine di porre il giudice in condizione di valutare seriamente la fondatezza di tale argomento difensivo. *Cass. 12 giugno 2017, n. 34160*.

In tema di diffamazione, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate. Ne consegue che, **limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca**, costituendo per entrambe presupposto di operatività sicché colui che, con riferimento alla causa di giustificazione ex art. 51 c.p., invochi la scriminante dell'esercizio del diritto di critica, non può limitarsi alla mera allegazione dell'esistenza del fatto che intende criticare, essendo invece onerato di indicare e fornire tutti gli elementi comprovanti la dedotta causa di giustificazione al fine di porre il giudice in condizione di valutare seriamente la fondatezza di tale argomento difensivo. *Cass. 12 giugno 2017, n. 34160*.

In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, **non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a**

fondamento della elaborazione critica. *Cass. 17 novembre 2017, n. 8721*.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è **la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione valutativa**; insinuare un dubbio circa l'operato di taluno esprime proprio quella valutazione critica, razionalmente correlata ai fatti, nella quale si esplica la funzione di controllo del giornalismo. *Cass. 15 dicembre 2016, n. 4695*.

Ai fini del riconoscimento dell'esimente del diritto di critica, è indispensabile verificare **l'esistenza di una solida base di collegamento tra affermazioni valutative offensive e fatti veri**. *Cass. 21 settembre 2016, n. 54501*.

Il **diritto di critica** si concretizza in un **giudizio valutativo che postula l'esistenza del fatto assunto ad oggetto o spunto del discorso critico e una forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere** e, conseguentemente, esclude la punibilità di coloriture e iperboli, toni aspri o polemici, linguaggio figurato o gergale, purché tali modalità espressive siano proporzionate e funzionali all'opinione e alla protesta, in considerazione degli interessi e dei valori che si ritengono compromessi. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del reato di diffamazione militare aggravata nei confronti di un agente della finanza, il quale aveva denunciato su un "sito internet" comportamenti violenti e persecutori dei suoi superiori nell'amministrazione della disciplina militare, usando espressioni quali "angherie", "Ghestapo salentina", "stato di terrore"). *Cass. 28 agosto 2014, n. 36045*.

Il **diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero che si specifici nell'esercizio del diritto di critica ovvero di asserzione di verità deve, comunque, essere temperato con i principi costituzionali di cui all'art. 2 e 3 Cost.**, sicché qualora esso si concreti nell'attribuire a un cittadino il fatto vero di una condanna penale è necessario che il riferimento a detto evento screditante si inserisca in un contesto in cui sia necessario e pertinente, al fine di evitare che il cittadino assoggettato a processo o a condanna penale diventa impunemente perenne bersaglio del discredito dei consociati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità per il reato di diffamazione di un avvocato che nel corso di un'udienza di ha rivolto al collega avversario con la seguente espressione: "il titolare del tuo studio è un pregiudicato", al di fuori di qualsiasi nesso con la causa in trattazione). *Cass. 8 gennaio 2015, n. 475*.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica si differenzia da quello di cronaca essenzialmente in quanto il primo non si concretizza, come l'altro, nella narrazione di fatti, bensì nell'**espressione di un giudizio o, più genericamente**

mente, di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica, per sua natura, non può che essere fondata sull'interpretazione, necessariamente soggettiva, di fatti e comportamenti. Il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato quando **l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato**, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata e obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione all'altrui sfera morale, penalmente protetta. *Cass. 25 gennaio 1999, n. 935.*

Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle espressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'**argumentum ad hominem**, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. (Fattispecie di rigetto del ricorso con cui gli imputati invocavano l'esercizio del diritto di critica politica, esercitato nelle forme della satira, relativamente all'uso di espressioni quali "realburinismo" e "aver un diesel fumoso al posto del cervello", nonché all'invito a finanziare i suoi progetti con i metodi illeciti propri del suo partito, nei confronti dell'amministratore del traffico di Roma). *Cass. 7 luglio 1998, n. 7990.*

Il limite immanente all'esercizio di critica è, pertanto, essenzialmente quello del **rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale, anche mediante l'utilizzo di argumentum ad hominem**. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il up a dichiarato di non doversi procedere perché il fatto non costituisce reato nei confronti di un vice presidente della provincia il quale aveva rilasciato dichiarazioni su un corteo organizzato da Forza Nuova, stigmatizzando il fatto che "spazi politici e di espressione siano lasciati a disposizione di organizzazioni chiaramente fasciste e che sono portatori di valori quali la xenofobia, il razzismo, la violenza e l'antisemitismo", dichiarazioni riportate virgolettate dall'articolista). *Cass. 10 febbraio 2011, n. 4938.*

In tema di diffamazione, il rispetto della verità del fatto assume limitato rilievo in riferimento all'esercizio del diritto di critica politica, atteso che la critica, in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può pretendersi rigorosamente asettica ed obiettiva. Pertanto, **il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è essenzialmente quello del rispetto della dignità altrui**, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona ed arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. *Cass. 10 febbraio 2011, n. 4938.*

Il diritto di critica giornalistica, che rientra tra i diritti pubblici soggettivi inerenti alla libertà di pensiero e di stampa, deve consistere in un dissesto motivato, espresso in termini corretti e misurati, e non deve assumere toni gravemente lesivi dell'altrui dignità professionale e morale. **Il limite dell'esercizio di tale diritto deve intendersi superato qualora l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato**, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito della critica misurata e obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. *Cass. 6 dicembre 1998, n. 5772.*

Il **diritto di critica** si differenzia essenzialmente da quello di **cronaca**, in quanto, a differenza di quest'ultimo non si concretizza nella narrazione di fatti, bensì **nell'espressione di un giudizio e, più in generale, di un'opinione** che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, posto che la critica non può che essere fondata su un'interpretazione necessariamente soggettiva dei fatti. Ne deriva che quando il discorso giornalistico ha una **funzione prevalentemente valutativa, non si pone un problema di veridicità delle proposizioni assertive ed i limiti scriminanti del diritto di critica, garantito dall'art. 21 cost., sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione**, con la conseguenza che detti limiti sono superati ove l'agente trascenda in attacchi personali, diretti a colpire su un piano individuale la sfera morale del soggetto criticato, penalmente protetta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di critica con riguardo ad un articolo in cui il giornalista aveva criticato le modalità di svolgimento di alcune indagini dirette da un p.m., usando l'espressione «bulimia istruttoria»). *Cass. 2 luglio 2004, n. 2247.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica pur assumendo necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili, in particolare quando, come nella specie, abbia per oggetto lo svolgimento di pubbliche attività di cui si censurino le modalità di esercizio e le disfunzioni e si suggeriscano i provvedimenti da adottare, **richiede - unitamente al rispetto del limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate - che, comunque, le critiche trovino riscontro in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale** e che, pertanto, esse non si concretino in una ricostruzione volontariamente distorta della realtà, preordinata esclusivamente ad attirare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona criticata. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la decisione con cui il giudice di merito ha escluso l'operatività dell'esimente del diritto di critica nei confronti di una giornalista, la quale aveva pub-

blicato svariati articoli con i quali accusava il presidente di un ente regionale di una "cattiva e allegra gestione", insinuando la sussistenza di illeciti senza che vi fosse la minima prova degli stessi). *Cass. 30 novembre 2005, n. 9373.*

In materia di diffamazione, il requisito della **continenza** delle espressioni utilizzate, necessario per la ravvisabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., nella specie del **diritto di critica**, **presenta una sua necessaria elasticità e non è necessariamente escluso dall'uso di un epiteto infamante**, dovendo la valutazione del giudice del merito soppesare se il ricorso ad aggettivi o frasi particolarmente aspri sia o meno funzionale all'economia dell'articolo, alla luce della eventuale assoluta gravità oggettiva della situazione rappresentata. (Fattispecie nella quale il giornalista aveva riferito in ordine a scelte attribuibili a un P.M., circa il trattamento riservato a un detenuto, definendolo "bestiale e torturatore", in presenza di un procedimento disciplinare concluso con sentenza di condanna). *Cass. 7 settembre 2005, n. 11950.*

Non sussiste l'esimente del diritto di critica qualora, nel corso di un dibattito televisivo di natura politica, si attribuisca all'avversario **un fatto oggettivamente falso, penalmente rilevante e, pertanto, lesivo della sua reputazione**. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure l'affermazione - da parte del giudice di merito - di responsabilità nei confronti dell'imputato che aveva attribuito all'avversario politico, nel corso di una trasmissione televisiva, reati di natura corruttiva e concussoria). *Cass. 25 febbraio 2005, n. 12807.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; pertanto, **limitatamente alla verità del fatto, non sussiste alcuna apprezzabile differenza tra l'esimente del diritto di critica e quella del diritto di cronaca, costituendo per entrambe presupposto di operatività**. (In applicazione di questo principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 595 c.p. ed escluso conseguentemente l'esimente del diritto di critica nei confronti dell'autore di un libro contenente accuse di deviazionismo giudiziario nei confronti di alcuni magistrati appartenenti all'Ufficio del Pubblico Ministero in assoluta mancanza di prove). *Cass. 31 gennaio 2007, n. 7662.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **le affermazioni svolte in un articolo giornalistico che, traendo spunto da un fatto di cronaca, espri-**

mano una polemica intensa su temi di rilevanza sociale **non sono riconducibili al diritto di critica qualora i dati riportati siano strumentalmente travisati nel loro nucleo essenziale**. *Cass. 29 ottobre 2007, n. 4496.*

In tema di diffamazione, per la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è necessario che quanto riferito non trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe pura congettura e possibile occasione di dilleggio e di mistificazione, fermo restando che **l'onere del rispetto della verità è più attenuato rispetto all'esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettivo**. *Cass. 18 giugno 2009, n. 43403.*

In tema di diffamazione, ai fini della applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica, **non può prescindersi dal requisito della verità del fatto storico ove tale fatto sia posto a fondamento della elaborazione critica**. *Cass. 27 settembre 2013, n. 40930.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della **verità del fatto** assume in riferimento all'esercizio del diritto di critica un limitato **rilievo necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza sul versante del diritto di cronaca**, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. (In applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che ha affermato la responsabilità, in ordine al reato di cui all'art. 595 c.p., dell'imputato che, in qualità di assessore comunale, aveva inviato una lettera a un noto quotidiano, affermando - nell'ambito di un contesto di conflittualità originato da una convenzione tra il Comune e un Consorzio di ricerche - che per il presidente di quest'ultimo la realizzazione di un dato progetto aveva rappresentato "la gallinella dalle uova d'oro" e che, comunque, gli interessi di detto presidente non erano di carattere esclusivamente scientifico; la S.C. ha, invece, ritenuto sussistente l'esimente di cui all'art. 51 c.p., *sub specie* di critica politica, annullando la decisione impugnata senza rinvio). *Cass. 23 settembre 2014, n. 49570.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, presupposto imprescindibile per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica è **la verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica**. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso la sussistenza dell'esimente con riferimento all'articolo di un quotidiano che, commentando una vignetta satirica, aveva attribuito al vignettista di avere qualificato una persona candidatasi alle elezioni quale "sporca ebrea", sebbene l'immagine si limitasse ad effigiare una per-

sona con tratti somatici riferiti dalla propaganda antisemita a persone di etnia ebraica, apponendo sul petto della stessa simboli di forze politiche comunemente considerate contrarie a tale etnia). *Cass. 4 novembre 2014, n. 7715.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il **rispetto del limite della continenza** che integra la scriminante del diritto di critica (art. 51 c.p.) richiede che il pieno soddisfacimento delle ragioni dell'informazione non debordi oltre la necessità dell'efficace comunicazione che ammette anche termini corrosivi purché preordinati ad una migliore informazione, mentre tale limite deve ritenersi superato quando **le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista si è prefisso**. È, pertanto, immune da censure la decisione con cui il giudice di appello affermi l'insussistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p. per il superamento del limite della continenza, nel caso in cui il giornalista abbia con reiterati articoli accusato un magistrato di svolgere attività illegittima per incompatibilità, dopo che i competenti organi di vigilanza (nella specie il Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia), ebbero ad escludere qualsiasi rilievo, anche di carattere disciplinare, in merito a tale accusa, con la conseguenza che le pubblicazioni successive alle prime notizie si caratterizzano come ritorsioni persecutorie nei confronti del magistrato che aveva in precedenza condannato il giornalista e, comunque, appaiono chiaramente estranei all'interesse pubblico dell'informazione. *Cass. 13 dicembre 2005, n. 208.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, per sua stessa natura, **la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza del diritto di critica, a condizione che l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo ma sia 'contenuta'** (requisito della "continenza") **nell'ambito della tematica attinente al fatto dal quale la critica ha tratto spunto**, fermo restando che, entro tali limiti, la critica, siccome espressione di valutazioni puramente soggettive dell'agente, può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza. (Fattispecie in cui un consigliere regionale aveva affermato in intervista rilasciata a un quotidiano - con riferimenti alla scarcerazione di numerosi stranieri arrestati per violazione della legge sugli stupefacenti - "non è la prima volta che a Bergamo si butta all'aria per cavilli burocratici un lavoro di mesi delle forze dell'ordine" e "a questo punto certi magistrati, anziché pensare a 'resistere, resistere, resistere', dovrebbero pensare a lavorare, lavorare, lavorare", aggiungendo l'invito a riflettere "tra uno sciopero e l'altro sullo stato d'animo dei cittadini residenti nella zona interessata allo spaccio di stupefacenti"). *Cass. 13 dicembre 2010, n. 3047.*

Ai fini della sussistenza della scriminante del diritto di critica, **il limite risulta superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato**. Di conseguenza si profila il reato di diffamazione quando le espressioni usate si risolvano nella denigrazione della persona e si trascenda in attacchi a qualità o modi di essere della persona stessa, che finiscano per prescindere dalla vicenda concreta, assumendo le connotazioni di una valutazione di discredito in termini generali della persona criticata. *Cass. 13 aprile 2011, n. 15060.*

La sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui, la cui lesività possa, tuttavia, trovare giustificazione nell'esistenza del diritto di libertà di espressione, ma sempre a condizione che **l'offesa non si traduca in una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera personale del soggetto passivo**. *Cass. 25 settembre 2014, n. 47940.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica quando le espressioni utilizzate consistano in **un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui**. (Nella specie, un condomino aveva distribuito dei volantini in cui l'amministratore era stato paragonato a Pinocchio, dandogli, con implicita ma chiara allusione, del bugiardo). *Cass. 27 maggio 2016, n. 41785.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ai fini della configurabilità dell'esimente del diritto di critica, è necessario e sufficiente che **il giudizio critico**, in ciò differenziandosi dall'invettiva o dall'insulto, **abbia il corredo di una spiegazione, dotata di un carattere minimo di logicità e non contrastante con il senso comune**, la quale, a prescindere dalla sua condivisibilità o meno, renda comunque manifesto il fondamento di detto giudizio. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che costituisse legittimo esercizio del diritto di critica l'aver un giornalista definito "sprovveduto" ed "incauto" un magistrato del p.m. per avere questi trattato come omologhi alcuni dati processuali da ritenersi, invece, ad avviso del giornalista, incompatibili, e per aver rivelato in pubblica udienza l'esistenza di un'attività d'indagine che sarebbe stata da considerare come ancora coperta da segreto). *Cass. 6 febbraio 2007, n. 11662.*

In tema di diffamazione, **è ammessa l'esimente dell'esercizio del diritto di critica** in quanto essa si atteggi non solo a espressione di un motivato ragionamento critico (che nulla ha a che vedere con l'attacco denigratorio alla persona), ma **anche a costruito narrativo che, quando basato sulla rievocazione di fatti storici, li presupponga e li riporti in una forma conforme a verità**: la libertà di elaborazione e manifestazione del pen-

siero, infatti, non può legittimare il misconoscimento della realtà fattuale che si realizza quando questa sia utilizzata e narrata in modo volutamente alterato e offensivo per un soggetto determinato, dovendosi distinguere, quindi, il dato della necessaria rappresentazione o esposizione fedele del fatto storico, che eventualmente sia presupposto e sia oggetto della critica, con la natura necessariamente congetturale della critica stessa. *Cass. 26 gennaio 2010, n. 11277.*

2.1. Applicazioni.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di **critica politica**, che pure tollera l'uso di espressioni forti e toni aspri, ove tali espressioni siano generiche e non collegabili a specifici episodi, risolvendosi in **frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili**. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica in relazione all'uso di espressioni quali attività di "compravendita di consiglieri", "simulata legalità dell'azione amministrativa" e "auspicio dell'intervento della magistratura", formulate senza che fosse compiuto alcun riferimento a vicende specifiche). *Cass. 26 settembre 2014, n. 48712.*

L'esercizio del diritto di **critica politica** può rendere non punibili espressioni anche aspre e giudizi di per sé ingiuriosi, tesi a stigmatizzare comportamenti realmente tenuti da un personaggio pubblico, ma **non può scriminare la falsa attribuzione di una condotta scorretta, utilizzata come fondamento per l'esposizione a critica del personaggio stesso**. *Cass. 2 febbraio 2011, n. 14459.*

È configurabile l'esimente del diritto di critica politica nel caso in cui **un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda - a mezzo email - la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine**, con l'accusa di aver percepito indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del D.P.R. n. 328 del 2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario. *Cass. 29 gennaio 2014, n. 4031.*

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di **critica politica** qualora l'espressione usata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee ed ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio **anche valutazioni non obiettive, purché non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario**. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento impugnato che aveva escluso la sussistenza del reato di diffamazione con riferi-

mento alle dichiarazioni di un esponente politico il quale aveva definito "violento ed antidemocratico" il comportamento dei militanti di altro partito, per avere costoro impedito l'accesso all'ufficio elettorale del delegato alla consegna delle liste per il partito dell'imputato). *Cass. 13 giugno 2014, n. 46132.*

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di **critica politica** (art. 51 c.p.) nel caso in cui - con lettera recapitata al Consiglio comunale - **siano rivolte aspre critiche ad un consigliere concernenti fatti risultati veri, relativi al cumulo di molteplici cariche politiche remunerate, all'incompatibilità implicante dimissioni da alcune cariche**, alla possibilità di attività professionali in conflitto con lo stesso Comune, stigmatizzandone l'attività in quanto preordinata ad "arraffare" il più possibile per sé, "fregandosene" del resto, considerato che il diritto di critica si concreta nella espressione di un giudizio o di un'opinione che, nella specie, accertata la verità dei fatti e l'applicabilità del diritto di critica politica, non è violato il limite della continenza, tenuto conto della perdita di carica offensiva di alcune espressioni nel contesto politico in cui la critica assume spesso toni aspri e vibrati e del fatto che la critica può assumere forme tanto più incisive e penetranti quanto più elevata è la posizione pubblica del destinatario. *Cass. 13 giugno 2007, n. 27339.*

Il diritto di critica - i cui limiti scriminati sono più ampi di quelli relativi al diritto di cronaca - **riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolga in ambito politico**, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica; ne consegue che, una volta riconosciuta la ricorrenza della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p. *Cass. 28 gennaio 2005, n. 15236.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 51 c.p., **la critica politica** può anche tradursi in **valutazioni e commenti tipicamente di parte ovvero non oggettivi**. *Cass. 10 dicembre 2013, n. 51439.*

Non sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica **qualora l'espressione usata consista non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell'avversario** (confermata la responsabilità dell'imputato che in un volantino elettorale aveva accusato le persona offesa di vivere in un clima di illegalità). *Cass. 31 gennaio 2014, n. 3557.*

In tema di diffamazione, è configurabile l'esimente dell'esercizio del **diritto di critica politica** nel caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda - a mezzo "e mail" - la notizia di aver presentato un esposto nei confronti di altri consiglieri del medesimo ordine, con l'accusa di aver percepito indebitamente rimborsi

per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.P.R. n. 328 del 2001, enti di diritto pubblico, **ferma restando la necessità di verificare che la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.** *Cass. 30 ottobre 2013, n. 4031.*

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica qualora l'espressione utilizzata consista in un dissenso motivato, anche estremo, rispetto alle idee e ai comportamenti altrui, nel cui ambito possono trovare spazio anche valutazioni non obiettive, purché **non trasmodi in un attacco personale lesivo della dignità morale e intellettuale dell'avversario.** *Cass. 13 giugno 2014, n. 46132.*

Non ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica, che pure tollera l'uso di espressioni forti e di toni aspri, ove **tali espressioni siano generiche e non ricollegabili a specifici episodi, risolvendosi in frasi gratuitamente espressive di sentimenti ostili.** (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva escluso la sussistenza della scriminante del diritto di critica politica in relazione all'uso di espressioni intellettuali quali attività di "compravendita di consiglieri", "simulata legalità dell'operazione amministrativa" e "auspicio dell'intervento della magistratura", formulate senza che fosse compiuto alcun riferimento a vicende specifiche). *Cass. 24 novembre 2014, 48712.*

Ai fini dell'operatività della scriminante di cui all'art. 51 c.p. *sub specie* del diritto di critica politica, ancorché sia consentito l'uso di toni aggressivi e di espressioni pungenti, occorre verificare **che le espressioni offensive** – nella specie indirizzate a un avversario politico in sede di consiglio comunale – **siano pronunciate nell'ambito di una polemica politica avente attinenza con il contenuto dell'addebito denigratorio** formulato a carico dell'avversario e non rivestano invece carattere di mere contumelie gratuitamente espressive di sentimenti ostili. *Cass. 15 maggio 2012, n. 7626.*

Ai fini dell'accertamento della sussistenza della scriminante del diritto di critica politica, il giudice deve considerare sia **l'estrema opinabilità degli argomenti che la sostengono**, sia la possibilità che i giudizi siano espressi in modo da far trasparire una radicale contrapposizione e un rifiuto delle altrui posizioni. *Cass. 27 gennaio 2011, n. 1914.*

Non sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, in **una lettera invita al direttore di un quotidiano e ivi pubblicata**, dopo aver rappresentato l'inopportunità di un incarico affidato da un ente pubblico a soggetto allineato in precedenza - in qualità di appartenente a una data corrente politica - all'opposizione, si indichi, con un parallelismo ingiustificato poiché privo di riscontri fattuali, nel destinatario di detto incarico un

corrotto amministratore al pari di altri che erano al centro di disavventure giudiziarie per le quali avevano subito la custodia cautelare in carcere, in quanto **il diritto di critica, sancito all'art. 21 Cost., consente nelle dispute politiche e sindacali con di disapprovazione anche aspri, a condizione che non si trasmodi in attacchi personali e non si sconfini nella contumelia e nella lesione della reputazione dell'avversario.** *Cass. 17 novembre 2004, n. 6465.*

Sussiste l'esimente del diritto di **critica storica e politica** nel caso in cui, con varie lettere indirizzate a un quotidiano locale e da questo pubblicate, si critichi il raduno organizzato dall'associazione "Forza Nuova", svoltosi nella città di Trieste, utilizzando **le espressioni "nazifascisti" e "neonazisti"**, in quanto, alla luce dei dati storici e dell'assetto normativo vigente durante il ventennio fascista, segnatamente delle leggi razziali (r.d. n. 1728 del 1939 e relative leggi di attuazione), la qualità di "fascista" non può essere depurata dalla qualità di razzista e ritenersi incontaminata dall'accostamento al nazismo, il che fornisce base di verità alle predette lettere di critica in relazione a quei termini, oggettivamente offensivi, ma che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere. *Cass. 8 gennaio 2010, n. 19449.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del **diritto di critica storica** postula l'uso del metodo scientifico che implica **l'esautiva ricerca del materiale utilizzabile, lo studio delle fonti di provenienza e il ricorso a un linguaggio corretto e scevro da polemiche personali.** Ne deriva che il giudice, al fine di stabilire il carattere storico dell'opera, oggetto di contestazione, deve accertare l'esistenza - quanto meno sotto forma di indizi certi, precisi e concordanti - delle fonti indicate e utilizzate dall'autore per esprimere i propri giudizi, con la conseguenza che è illegittima la decisione con cui il giudice di merito pervenga alla affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 595 c.p., da un canto, limitando il diritto di difesa alla controprova e, in particolare, impedendole di pervenire alla prova storica dei fatti posti a fondamento della tesi sviluppata nell'opera suddetta e, dall'altro, pervenendo a una **valutazione di offensività di alcune frasi estrapolandole da contesto** (nella specie di trecento pagine), il cui vaglio è necessario per pervenire a un giudizio obiettivo e completo e, quindi, per stabilire se l'opera in contestazione ricada sotto la tutela dell'art. 21 Cost. o quella più ampia dell'art. 33 Cost. *Cass. 11 maggio 2005, n. 34821.*

In tema di diritto di **critica giudiziaria**, non è scriminante la condotta di **attribuzione di parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva.** (Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di avere esercitato per ragioni politiche l'azione penale in danno di un noto imprenditore

per il reato di finanziamento illecito ad un partito politico, e di non avere fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti illecitamente ricevuti da altro partito politico antagonista; la Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il rispetto del dovere di verità, laddove nella specie l'azione penale "de qua" era stata esercitata da altro pubblico ministero). *Cass. 12 febbraio 2009, n. 10631.*

In tema di diffamazione, il limite del diritto di critica, rilevante ai fini dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., deve ritenersi superato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata e obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta. In particolare, con riguardo alla **critica giudiziaria**, mentre può essere certamente oggetto di critica, anche aspra, il provvedimento giudiziario, **non è lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell'autore del provvedimento stesso.** (Nella specie, il reato è stato ravvisato a carico di un avvocato che, in un esposto nei confronti di un magistrato indirizzato al **Consiglio superiore della magistratura**, al Ministero della giustizia e al Presidente del tribunale, aveva definito il provvedimento da questi emesso come "insipiente" ed "espressione di formalismo giuridico", attribuendo all'estensore una sensibilità "tale da rasentare quella di un soggetto autistico o di uno schizofrenico catatonico", oltre che un atteggiamento "inumano e robotico"). *Cass. 4 maggio 2010, n. 32325.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché **sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva.** (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso su un quotidiano nazionale, con il quale **si censurava l'operato di un magistrato del Pubblico Ministero** per avere prestato, in ordine ad un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un'intervista; in particolare la S.C. ha ritenuto che l'accusa di "subalternità psicologica" nei confronti della famiglia dell'imputato ricca e potente - avanzata dal giornalista nei confronti del P.M. in questione - costituisse argomento atto a rinvenire una plausibile spiegazione ad una ritenuta grave ingiustizia e non già a denigrare la persona del requirente). *Cass. 5 giugno 2007, n. 34432.*

Non sussiste l'esimente del diritto di critica allorché un giornalista, nel corso di una trasmissione televisiva, **accusi un magistrato del P.M. di**

svolgere indagini politiche, in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre, assume portata offensiva, risolvendosi in un attacco alla sfera morale della persona. *Cass. 1 luglio 2005, n. 29509.*

I beni giuridici offesi dal delitto di diffamazione a mezzo stampa (nella specie: nota a provvedimento giurisdizionale), riguardante la reputazione di altra persona querelante (nella specie: altro magistrato), e dall'illecito disciplinare per violazione di norme deontologiche ravvisabili nello stesso episodio di vita (prestigio dell'ordine giudiziario per un comportamento "non ortodosso" di uno dei suoi appartenenti), hanno contorni fattuali e giuridici non coincidenti e, pertanto, **la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che ha prosciolto il magistrato in sede penale per la ravvisata esistenza di una causa di non punibilità (nella specie: ex art. 51 c.p.) non vincola il giudice disciplinare.** (Nell'enunciare il principio, la Corte ha anche motivato richiamando l'opinione dottrinale secondo la quale le cause di non punibilità previste dal codice penale, pur dotate di generalizzata portata scriminante nell'ambito del diritto penale, potrebbero lasciar sussistere una residua antiggiuridicità del fatto materiale in relazione ad altri rami dell'ordinamento giuridico, come quello civile, amministrativo o disciplinare). *Cass., Sez. Un., 22 dicembre 2003, n. 19659.*

Non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica **la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce le indagini giudiziarie**, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perché in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato. *Cass. 9 giugno 2004, n. 28661.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l'interesse del pubblico alla notizia e la continenza espressiva. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente l'esimente del diritto di critica in relazione a talune espressioni, contenute in un articolo apparso in un quotidiano nazionale, con il quale **si censurava l'operato di un magistrato del P.M.** per aver prestato, in ordine a un gravissimo delitto, il suo consenso al patteggiamento in appello, che aveva comportato una drastica riduzione di pena, nonché per una serie di dichiarazioni sul caso che egli aveva rilasciato nel corso di un'intervista). *Cass. 12 settembre 2007, n. 34432.*

Non è scriminata la condotta di **attribuzione di parzialità per ragioni politiche a un soggetto che esercita la funzione giudiziaria** in quanto intrinsecamente offensiva. (Fattispecie nella quale un opinionista televisivo aveva accusato un pubblico ministero di aver esercitato per ragioni politiche l'azione penale in danno di un noto imprenditore per il reato di finanziamento illecito ad un

partito politico, e di non aver fatto altrettanto in relazione ai finanziamenti ricevuti da altro partito politico antagonista: la Corte ha anche precisato che la scriminante postula comunque il rispetto del dovere di verità, laddove nella specie l'azione penale de qua era stata esercitata da altro pubblico ministero). *Cass. 10 marzo 2009, n. 10631.*

Sussiste l'esimente dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.) nel caso in cui il giornalista riporti in un comunicato stampa le opinioni raccolte nell'ambito delle associazioni dei magistrati nei confronti di **un alto magistrato**, qualora esse costituiscono espressione di una legittima critica nei confronti dell'operato di quest'ultimo, considerato che la critica presuppone la verità del fatto narrato e soggiace ai limiti da esso imposti soltanto quando sia originata da un fatto storico oggettivo e non quando si traduca in libera espressione del pensiero, **purché la sua diffusione non si concreti in un pretesto per aggredire gratuitamente l'altrui reputazione (continenza) e al contempo rivesta interesse generale.** *Cass. 19 settembre 2006, n. 30877.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, i limiti della **critica alle istituzioni giudiziarie** sono preordinati a garantirne la difesa da attacchi sprovvisti di fondamento e non suscettibili di smentita in virtù del dovere di riservatezza che impedisce ai magistrati presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti; tali limiti **non sussistono qualora la critica concerna indagini non in corso ma inchieste giudiziarie aventi innegabile effetto politico** (inchiesta "Mani pulite"), e il dibattito polemico sia scaturito da una riflessione pubblica innestata dalla stessa persona offesa che si sia risolta ad intervenire liberamente sulla scena pubblica esternando le proprie considerazioni attraverso un'intervista a un quotidiano a tiratura nazionale, oggetto di replica da parte dell'articolo di stampa incriminato; d'altro canto, l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica. *Cass. 21 febbraio 2007, n. 25138.*

Nei confronti dei magistrati e dei provvedimenti giudiziari che essi emettono è consentita la critica solo se "meditata", mentre non è ammessa la critica più incisiva che si può esercitare in ambito politico e sindacale. Una simile "omologazione" del diritto di critica gioverebbe solo ad elevare il tasso di conflittualità nella dialettica processuale, con esiti perniciosi per la serenità dei soggetti implicati e la definizione dei procedimenti trattati. *Cass. 11 novembre 2008, n. 2066.*

L'espressione del diritto di critica a una condotta tenuta **nell'ambito delle attività sindacali** è consentita anche mediante l'uso di un linguaggio

più libero e incisivo caratterizzato anche da espressioni forti e pungenti. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'espressione "mascalzone", una volta contestualizzata nell'ambito di una polemica sindacale, avesse perso l'oggettivo impatto diffamatorio). *Cass. 21 novembre 2013, n. 46424.*

In tema di diffamazione, sussiste l'esimente del diritto di **critica sindacale** quando le affermazioni di censura sono volte a stigmatizzare, seppur con toni aspri ma conferenti all'oggetto della controversia, un fatto vero del datore di lavoro. *Cass. 3 febbraio 2014, n. 5247.*

Non commette il reato di diffamazione il soggetto che solleciti, **con istanze di accesso agli atti amministrativi**, l'autorità pubblica a esercitare i propri poteri di controllo in ordine allo svolgimento dell'attività da parte di un operatore economico, del quale ponga in luce l'operato, in maniera sì negativa, ma in termini tali da non sconfinare dal limite della continenza espressiva. In tale evenienza, infatti, la condotta è scriminata ex art. 51 c.p., avendo il soggetto esercitato legittimamente il **proprio diritto di manifestazione del pensiero e di critica sull'operato di altro soggetto dedito a un'attività sottoposta a pubblico controllo** e quindi alle valutazioni dell'amministrazione, con la quale in tal modo finisce anche con il collaborare ponendola in grado di mettere in atto meccanismi di autotutela. *Cass. 15 luglio 2008 n. 38753.*

Non integra il reato di diffamazione, in applicazione della scriminante ex art. 51 c.p., **la segnalazione al competente Consiglio dell'ordine di comportamenti ritenuti scorretti** tenuti da un libero professionista nei rapporti con il cliente denunciante, sempre che gli episodi segnalati siano rispondenti al vero, perché il soggetto denunciante, per mezzo della segnalazione, esercita una legittima tutela dei suoi interessi. E lo stesso vale anche per la controparte che sia stata o si ritenga danneggiata dal comportamento scorretto del professionista, essendo tra l'altro interesse oggettivo dell'ordinamento che gli esercenti determinate professioni si attengano scrupolosamente alle norme deontologiche dettate per l'esercizio della professione stessa. *Cass. 26 settembre 2008, n. 41393.*

In sede di **critica storica**, l'autore della pubblicazione può esprimere giudizi anche poco lusinghieri sui personaggi dei quali tratta, ma, perché la sua condotta sia scriminata e non integri, quindi, il reato di diffamazione, occorre ovviamente che egli abbia osservato, innanzitutto, il limite che gli impone di riferire notizie vere o almeno seriamente controllate. *Cass. 7 marzo 2007, n. 18808.*

È configurabile l'esimente del diritto di critica nella presentazione di un esposto, con il quale si richiede l'intervento dell'autorità su fatto del dipendente "ritenuto" contrario alla deontologia, anche se vengano usate espressioni oggettivamente aspre e polemiche, **purché sia pur sempre rispettato il requisito della "continenza"**. *Cass. 17 febbraio 2014, n. 23579.*

Integra l'esimente del **diritto di critica** la condotta del cliente che **attribuisce all'avvocato l'incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli**, considerato che tali espressioni rientrano nel diritto dell'assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiduciario, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza (nella specie, l'imputato aveva contestato al legale il comportamento menefreghista, quindi poco attento e diligente, relativo alla gestione della causa alla quale era interessata sua moglie, esprimendo, pertanto, una valutazione strettamente inerente alle modalità di svolgimento dell'attività professionale. Alle giustificazioni addotte dal professionista, l'imputato aveva risposto di "non dire cazzate"; espressione di indubbia portata offensiva, ma che rapporta alle giustificazioni addotte dal legale, si risolveva ugualmente in una critica della prestazione fornita, le cui giustificazioni non erano condivise). *Cass. 11 aprile 2012, n. 21044.*

Non integra il concetto di diffamazione (art. 595 c.p.) la condotta di colui che invii **un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** contenenti dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del proprio leale, considerato che, in tal caso, ricorre la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. sub specie esercizio del diritto di critica, preordinato a ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. *Cass. 1 dicembre 2010, n. 3394.*

L'esposto o segnalazione al competente Consiglio dell'ordine forense contenente accuse di condotte deontologicamente e penalmente rilevanti tenute da un professionista nei confronti del cliente denunciante, **costituisce esercizio di legittima tutela degli interessi di quest'ultimo, attraverso il diritto di critica** (sub specie di esposto, art. 51 c.p.), per il quale valgono i limiti ad esso connaturati - **occorrendo, in primo luogo, che le accuse abbiano un fondamento o, almeno, che l'accusatore sia fermamente e incolpevolmente (ancorché erroneamente) convinto di quanto afferma** - che se rispettati escludono la sussistenza del delitto di diffamazione. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto sussistente il delitto di diffamazione, escludendo l'applicabilità dell'art. 598 c.p., ed ha affermato, in tal caso, l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., beninteso sussistendo i limiti ad essa inerenti). *Cass. 15 aprile 2011, n. 28081.*

È integrata l'esimente del diritto di critica qualora, con lettera, **si revochi l'incarico al professionista** (nella specie avvocato), attribuendogli l'incapacità del proprio studio di seguire con la dovuta diligenza e la necessaria professionalità le pratiche affidategli, considerato che tali espressioni rientrano nel **diritto dell'assistito di spiegare le ragioni del venir meno del rapporto fiducia-**

rio, e che tale critica, ancorché aspra, non comporta uno sconfinamento dai limiti della continenza. *Cass. 13 aprile 2008, n. 14056.*

Non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui **che invii una segnalazione, ancorché contenente espressioni offensive, alle sovraordinate autorità dell'Agenzia delle Dogane**, volta a censurare il ritardo nel controllo effettuato su merce deperibile da dipendenti preposti al servizio di vigilanza antifrode, considerato che, in tal caso, sussiste la generale causa di giustificazione, su specie esercizio del diritto di critica, preordinata ad ottenere un intervento per rimediare a un'ingiustificata intempestiva verifica. (Nella specie, la verifica del servizio di vigilanza Antifrode sul "container" contenente merce deperibile, e cioè polpi surgelati, venne effettuata con cinque giorni di ritardo). *Cass. 29 gennaio 2015, n. 1695.*

La lettera con cui un **condomino denuncia e censura l'operato dell'ex amministratore**, inviata agli altri condomini, non è espressione del diritto di critica se contiene affermazioni non corrispondenti al vero e implicanti un giudizio di disonestà sul suo operato. L'esercizio del diritto di critica richiede la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni criticate, perché non può essere consentito attribuire ad un soggetto specifici comportamenti mai tenuti (o espressioni mai pronunciate), per poi esporlo a critica come se quei fatti (o quelle espressioni) fossero effettivamente a lui riferibili. *Cass. 29 gennaio 2009, n. 7069.*

Non integra il reato di diffamazione **la condotta dei dipendenti di un'azienda**, che inviano ai clienti dell'impresa messaggi di posta elettronica denunciando l'inosservanza del contratto collettivo da parte della società e l'inadempienza agli obblighi retributivi, sempre che i fatti denunciati siano veri. Sussiste, nella specie, **l'esimente del diritto di critica**. *Cass. 5 novembre 2008, n. 1369.*

In tema di diffamazione, posto che l'esimente del diritto di critica in tanto è configurabile in quanto la propalazione abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni, senza trascendere in attacchi personali, finalizzati all'unico scopo di aggredire la sfera morale altrui, è da escludere l'operatività di detta esimente nel caso del **sindaco di un comune** il quale, riferendosi al presidente del Comitato regionale di controllo, affermi, oltre che in una seduta del Consiglio comunale anche in un apposito comunicato stampa, che la "mancata verifica delle fonti e della giurisprudenza", asseritamente caratterizzante l'attività del predetto, sarebbe "inquietante" e tale da porre in evidenza "un fondo oscuro". *Cass. 2 ottobre 2008, n. 40370.*

Sussiste l'esimente del diritto di critica qualora si rivolgano ai **vigili urbani** frasi aspre e polemiche di disapprovazione del loro operato, se tali giudizi di valore rispettano i canoni della pertinenza e della continenza (assolto, nella specie, l'imputato che per criticare le modalità di svolgimento delle

funzioni di comandante della Polizia Municipale della persona offesa, aveva definito quest'ultimo come "un autentico educatore e castigatore di inermi cittadini"). *Cass. 11 maggio 2015, n. 33550.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica espresso nell'ambito della **concorrenza commerciale** non può trascendere in atti di concorrenza sleale, incontrando il limite di cui all'art. 2598, n. 2, c.c. *Cass. 11 novembre 2008, n. 42029.*

In tema di diffamazione, le critiche di scarsa professionalità e inadeguatezza **pubblicamente rivolte a un pubblico ufficiale**, sempre che non abbiano modalità e contenuti insultanti, esprimono giudizi di valore attingenti l'agire pubblico del destinatario e sono pertanto di per sé dotate del carattere della continenza. (Fattispecie relativa a diffamazione militare erroneamente ritenuta dal giudice di merito per la sola circostanza della pubblicazione di alcuni manifesti, nella città sede del corpo militare di appartenenza dell'agente e del superiore dichiaratamente offeso dal reato, che facevano riferimento a "inaudite prevaricazioni" e al mancato rispetto della legge perpetrati dall'ufficiale presunto diffamato). *Cass. 1 dicembre 2009, n. 46107.*

Il diritto di cronaca e quello di critica possono essere esercitati – purché sussistano i presupposti della verità oggettiva della notizia pubblicata, dell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e alla correttezza formale dell'esposizione – anche qualora venga a collidere con l'altrui sfera di **libertà religiosa**, poiché l'ampia formulazione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, riconosciuta dall'art. 21 Cost., non tollera siffatta limitazione. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di un appartenente a un'associazione religiosa, ritenutosi diffamato da un articolo giornalistico, con il quale era stato dedotto che il diritto per la cui assunta lesione era stato chiesto il ristoro attendeva alla sfera della libertà religiosa, che si collocava su un piano costituzionalmente superiore rispetto al diritto all'esercizio del diritto di cronaca e di critica). *Cass. 31 marzo 2006, n. 7605.*

3. Satira.

Affinché possa configurarsi un **legittimo esercizio del diritto di satira**, con l'applicabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p., è necessaria **una adeguata contestualizzazione e la riconoscibilità dell'intento di esasperazione grottesca ed iperbolica della figura e della condotta della persona attinta dalla satira**. *Trib. Brindisi, 25 febbraio 2019, n. 278.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi**; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veridicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione

delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale. *Cass. 27 settembre 2018, n. 3769.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **ai fini del riconoscimento dell'esimente prevista dall'art. 51 c.p., qualora l'articolo contenga una critica formulata con modalità proprie della satira, il giudice, nell'apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto del linguaggio essenzialmente simbolico e paradossale dello scritto satirico**, rispetto al quale non si può applicare il metro consueto di correttezza dell'espressione, restando, comunque, **fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali**, che devono ritenersi superati quando la persona pubblica, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al disprezzo. *Cass. 23 maggio 2013, n. 37706.*

La satira è un **modo di manifestare il proprio pensiero attraverso la messa in ridicolo o alla berlina di caratteristiche fisiche, passioni, modi ovvero atteggiamenti di una persona**. Essa è una forma di espressione del proprio pensiero esercitato in modo sarcastico ed ironico attraverso un modo di espressione creativo ed artistico. Il diritto di satira è tutelato dagli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione. Non si configura il reato di diffamazione ex art. 595 c.p. quando **l'attività satirica usa in modo talmente esasperato, paradossale e surreale i tratti distintivi di una persona reale da rendere del tutto evidente che il giudizio critico non è rivolto alla singola persona, ma alla categoria sociale, culturale, politica di cui la medesima persona è ritenuta esponente**. *Cass. 17 gennaio 2012, n. 1740.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, sussiste l'esimente del diritto di critica, **quando le espressioni utilizzate, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, consistano in un'argomentazione che esplicita le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolve in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui**. (Nella fattispecie, la S.C. ha annullato il provvedimento del tribunale che, omettendo di indicare i motivi per cui le espressioni utilizzate negli articoli di stampa non esprimevano una critica, ma ludibrio o disprezzo personale, si era limitato a richiamare singole espressioni satiriche come "Piano alla Totò truffa", riferito alla vendita da parte di un dirigente pubblico di un proprio brevetto all'amministrazione di appartenenza). *Cass. 5 novembre 2014, n. 5695.*

In tema di diffamazione a mezzo stampa, **non sussiste l'esimente del diritto di critica nella forma satirica qualora essa, ancorché a sfondo scherzoso e ironico, sia fondata su dati storicamente falsi**; tale esimente può, infatti, ritenersi sussistente quando l'autore presenti in un contesto di leale inverosimiglianza, di sincera non veri-

dicità finalizzata alla critica e alla dissacrazione delle persone di alto rilievo, una situazione e un personaggio trasparentemente inesistenti, senza proporsi alcuna funzione informativa e non quando si diano informazioni che, ancorché presentate in veste ironica e scherzosa, si rivelino false e, pertanto, tali da non escludere la rilevanza penale. *Cass. 27 ottobre 2010, n. 3676.*

La satira è lecita se funzionale alla manifestazione di un dissenso ragionato; è, infatti, legittimo l'esercizio del diritto di cronaca e di critica anche attraverso una rappresentazione, purché non sfoci in una aggressione gratuita del soggetto interessato. *Cass. 24 aprile 2008, n. 10656.*

La satira costituisce una modalità corrusiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o la caricatura, consistenti nella consapevole e accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, **la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni e delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.** Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica. *Cass. 28 novembre 2008, n. 284111.*

Non sussiste l'esimente del diritto di satira nella **rappresentazione caricaturale e ridicolizzante di alcuni magistrati** posta in essere allo scopo di denigrare l'attività professionale da questi svolta, attraverso l'allusione a condotte lesive del dovere di imparzialità che, in ragione della previsione costituzionale che ne impone la soggezione soltanto alla legge, ha come destinatari anche i magistrati del pubblico ministero. *Cass. 4 giugno 2001, n. 36348.*

4. Diritto di difesa.

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, **l'imputato**, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma **commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative**

dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - **nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto.** *Cass. 30 marzo 2018, n. 14761.*

In tema di calunnia, **il diritto di difesa**, pur legittimando l'indagato a mentire, **non può estendersi fino al punto da giustificare l'accusa consapevole, anche in forma indiretta, di altre persone innocenti.** *Cass. 15 settembre 2011, n. 34101.*

Al reato di **rivelazione di segreti di ufficio** è applicabile la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, allorché la rivelazione sia fatta per **difendersi in giudizio**, essendo il diritto di difesa prevalente rispetto alle esigenze di segretezza e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione. *Cass. 29 settembre 2011, n. 35296.*

L'ambito dell'efficacia esimente dell'esercizio del diritto di difesa ex art. 598 c.p. non è stato superato né esteso dall'art. 24 Cost., sicché **non è consentito**, con operazione interpretativa abrogante del cit. art. 598, **collegare direttamente la norma costituzionale con l'art. 51 c.p. per dedurre un'applicazione della generica esimente ivi prevista all'esercizio del diritto di difesa fuori dai suoi limiti legali e naturali.** (Nella fattispecie, un avvocato aveva ritenuto di esercitare il diritto di difesa con l'uso di più penetranti mezzi di pubblicità - giornali e televisione - per tutelare gli interessi della sua assistita nell'imminenza della decisione del suo ricorso). *Cass. 1 settembre 1986, n. 5070.*

Il diritto di difesa comporta, oltre a facoltà di vario genere e a obblighi di informazione, la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva; cioè il diritto di difesa **non comprende anche il diritto di arrecare offese ulteriori.** (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato, condannato per bancarotta documentale, sosteneva, deducendo violazione degli artt. 51 c.p. e 24 Cost., che per il principio *nemo tenetur se detegere* dovevano ritenersi giustificate le irregolarità contabili dirette a mascherare le attività corruttrici). *Cass. 22 gennaio 1992, n. 6650.*

Integra il delitto di calunnia la condanna dell'imputato che non si limita a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico **ma rivolga all'accusatore, di cui conosce l'innocenza, accuse specifiche e idonee a determinare la possibilità dell'inizio di un'indagine penale nei suoi confronti**, in quanto non ricorrono le condizioni richieste perché si configuri il legittimo esercizio del diritto di difesa e quindi la causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. *Cass. 4 marzo 2003, n. 9929.*

Integra il delitto di cui all'art. 495 c.p. la condotta dell'indagato che, colpito dal mandato di arresto internazionale, **fornisce false generalità alla polizia giudiziaria che procede alla sua identificazione.** (Nell'affermare il principio indicato, la Corte ha precisato che l'indagato non può invocare la scriminante dell'esercizio di una facoltà

legittima perché, pur essendo titolare del diritto al silenzio e della facoltà di mentire, ha invece l'**obbligo di fornire le proprie generalità secondo verità**). *Cass. 20 giugno 2016, n. 15654*.

Non esorbita i limiti del diritto di difesa l'imputato che **afferma falsamente davanti all'Autorità giudiziaria fatti tali da coinvolgere altre persone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto**, purché la mendace dichiarazione costituisca l'**unico mezzo per confutare la fondatezza dell'imputazione**, secondo un rigoroso rapporto di connessione funzionale tra l'accusa (implicita o esplicita) formulata dall'imputato e l'oggetto della contestazioni nei suoi confronti, e sia contenuta in termini di stretta essenzialità. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da cesure la sentenza di merito che aveva ritenuto scriminata dall'esercizio del diritto di difesa la condotta di una commercialista il quale, accusato di aver prodotto una falsa certificazione degli uffici finanziari al fine di "regolarizzare" la posizione discalce di un cliente, aveva sostenuto mendacemente in dibattimento di aver ricevuto da quest'ultimo il falso documento). *Cass. 8 luglio 2016, n. 14042*.

In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, nel corso del procedimento instaurato a suo carico l'imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli ed in tal caso l'accusa di calunnia, implicita in tale condotta, integra legittimo esercizio del diritto di difesa e si sottrae perciò alla sfera di punibilità penale in applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. Quando però **l'imputato**, travalicando il rigoroso rapporto funzionale tra tale sua condotta e la confutazione dell'imputazione, non si limita a ribadire l'insussistenza delle accuse a suo carico, ma **assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore – di cui pure si conosce l'innocenza – nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto**, sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di una indagine penale da parte dell'autorità, **si è al di fuori del mero esercizio del diritto di difesa e si realizzano, a carico dell'agente, tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia**. *Cass. 20 novembre 2003, n. 7760*.

In tema di calunnia, non esorbita dai limiti del diritto di difesa l'imputato che, in sede di interrogatorio di garanzia, si limita a una **generica contestazione della veridicità di una relazione di servizio e di altri atti di polizia giudiziaria**, senza allegare alcun elemento idoneo a sostenere l'ipotesi, solo implicitamente prospettata, della loro falsità. *Cass. 15 gennaio 2013, n. 1767*.

Non è configurabile il delitto di calunnia nella condotta del condannato che, in sede di audizione davanti al giudice di sorveglianza, si limita a **negare la frequentazione di persone pregiudicate, contestando la veridicità delle relazioni di servizio dei carabinieri da cui emerge tale circostanza**, se le dichiarazioni difensive non sono ac-

compagnate da elementi fattuali circostanziati tali da farle apparire come vere. *Cass. 13 giugno 2008, n. 26019*.

La scriminante dell'esercizio di un diritto (art. 51 c.p.) non è configurabile **qualora l'agente, per acquisire dati o elementi utili alla sua difesa in giudizio, acceda indebitamente alla casella di posta elettronica di un collega di studio**, prendendo cognizione delle e-mail inviate o ricevute, non essendo consentite intromissioni nella sfera di riservatezza delle controparti processuali o l'esercizio di facoltà riservate agli organi pubblici (in motivazione la Corte ha specificato che tale attività illecita non può nemmeno essere ricondotta nell'ambito delle investigazioni difensive, che non possono essere compiute dagli imputati e devono comunque arrestarsi di fronte agli ambiti di privato dominio). *Cass. 29 ottobre 2014, n. 52075*.

L'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico non può essere discriminato – ai sensi dell'art. 51 c.p. – dall'esercizio del diritto di difesa, il quale non può realizzarsi con intromissioni non autorizzate nella sfera giuridica altrui, la controparte o altro soggetto processuale, né può essere considerato attività di investigazione difensiva, che spetta al difensore e non all'imputato. (Fattispecie in cui un imputato aveva abusivamente carpito una e-mail dalla posta elettronica della parte offesa intendendo utilizzarla a propria difesa). *Cass. 29 ottobre 2014, n. 52075*.

In tema di **falso in atto pubblico**, il pubblico ufficiale estensore dell'atto (nella specie, un verbale di arresto) non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto, sub specie del principio *nemo tenetur se detergere*, **per aver attestato il falso al fine di non far emergere la propria penale responsabilità in ordine all'episodio in esso rappresentato**, non potendo la finalità probatoria dell'atto pubblico essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi alle conseguenze di un delitto. *Cass. 5 luglio 2012, n. 38085*.

Con riguardo all'ipotesi di **omessa consegna al curatore delle scritture contabili**, il principio *nemo tenetur se detergere* comporta la non assoggettabilità ad atti di costrizione tendenti a provocare un'autoincriminazione, ma non anche la possibilità di **violare regole di comportamento poste a tutela di interessi non legati alla pretesa punitiva**. *Cass. 5 marzo 2015, n. 9746*.

Se è pur vero che le dichiarazioni rese dall'imputato nell'ambito di un procedimento penale a suo carico costituiscono - in linea di principio - estrinsecazione del diritto di difesa, **l'animus defendendi non esclude automaticamente la calunnia ove l'agente non si limiti a contestare i fatti attribuitigli, ma finisca con l'incolpare persone che egli sa innocenti**. Quindi, l'imputato può, nel corso del procedimento penale a suo carico, certamente negare, anche mentendo, la verità di fatti a lui sfavorevoli, integrando tale comportamento legittimo esercizio del diritto di difesa che si sottrae alla sfera di punibilità ex articolo 51 del C.p.

Per converso, se l'imputato assume una condotta processuale non strettamente funzionale alla confutazione delle accuse rivoltegli e travalica il confine entro il quale può estrinsecarsi il diritto di difesa, superando ogni regola di proporzionalità, fino al punto di coinvolgere altre persone, che sa innocenti, determinando così il pericolo dell'inizio di un'indagine penale a loro carico, si resta al di fuori dell'esercizio corretto del diritto di difesa e detta condotta integra il reato di calunnia. (Nella specie, gli imputati non si erano limitati a contestare gli elementi di accusa a loro carico sintetizzati nel verbale di arresto, ma avevano finito con l'accusare gli operanti di falso ideologico e di abuso di autorità: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di condanna). *Cass. 29 settembre 2010, n. 35154.*

La relazione di servizio dell'agente di polizia giudiziaria (nella specie, un appartenente al Corpo della Guardia di Finanza) è atto pubblico fidefacente pur quando è redatta in riferimento ad un episodio accaduto fuori dell'orario di servizio, **sicché eventuali falsità del contenuto sono penalmente rilevanti senza che possa essere invocato, quale esimente, la regola del "nemo tenetur se detegere" per avere l'autore attestato il falso**, al fine di non fare emergere la sua penale responsabilità in riferimento all'episodio oggetto della relazione di servizio. *Cass. 31 ottobre 2007, n. 3557.*

Non può concretare la condizione della giusta causa legittimante il licenziamento di un lavoratore il contenuto della memoria difensiva depositata dallo stesso per resistere in un giudizio instaurato nei suoi confronti dal datore di lavoro, ancorché esso ponga riferimento ad espressioni sconvenienti od offensive, le quali sono soggette, invero, alla disciplina prevista nell'art. 89 c.p.c. Tale documento giudiziario costituisce, del resto, un atto riferibile all'esercizio del diritto di difesa, oggetto dell'attività del difensore tecnico, al quale si applica la causa di non punibilità stabilita dall'art. 598 c.p. per le offese contenute negli scritti presentati dinanzi all'A.G. qualora esse concernano l'oggetto della causa, che costituisce applicazione estensiva del più generale principio posto dall'art. 51 c.p. (individuante la scriminante dell'esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) applicabile anche alle offese rinvenibili negli atti difensivi del giudizio civile, a condizione, però, che riguardino sempre l'oggetto del processo in modo diretto ed immediato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata con la quale era stata correttamente esclusa, in base ai richiamati principi, la sussistenza della giusta causa di licenziamento nel contenuto della memoria difensiva presentata dal lavoratore per tutelare le proprie ragioni in una causa intentata nei suoi riguardi, in cui si poneva riferimento, in modo anche offensivo, a fatti riguardanti una vicenda penale in cui era stato coinvolto l'istituto di credito datore di lavoro, i quali erano comunque risultati collegati all'oggetto del giu-

dizio, senza che, peraltro, nel caso specifico, si potessero configurare quantomeno i presupposti del giustificato motivo soggettivo, non rilevandosi l'idoneità delle frasi criticate a ledere, di per sé, il vincolo fiduciario tra lo stesso istituto e il lavoratore). *Cass. 26 gennaio 2007, n. 1757.*

5. *Ius corrigendi.*

In rapporto ai minorenni, pure ammettendosi che nei loro confronti il potere educativo attribuito dalla Costituzione ai genitori (art. 30) comprenda l'uso moderato di mezzi fisici coercitivi e repressivi, e comprende pure la facoltà di delegare ad altre persone o istituti, più capaci e idonei di loro, il compito di educarli con gli stessi mezzi, **deve escludersi che questo potere possa essere assunto arbitrariamente da persone estranee**, poiché con ciò si opererebbe una estensione della legge del tutto in contrasto con i principi costituzionali e una violazione delle norme che garantiscono i diritti altrui. *Cass. 1 dicembre 1970, n. 132.*

I genitori che per scopi educativi esercitano un **asserito diritto** di porre in essere **condotte lesive della salute dei figli maggiorenni** devono rispondere non del reato di abuso dei mezzi di correzione, ma di quello di quello di lesioni personali. Lo *ius corrigendi* dei genitori nei confronti dei figli infatti si esaurisce con il compimento della maggiore età da parte di questi ultimi. *Cass. 7 febbraio 2011, n. 4444.*

La costrizione fisica nei confronti della minore, **obbligata con la forza a seguire il padre presso l'abitazione dei nonni paterni**, e a tal fine letteralmente trascinata per parecchi metri, **è eccedente i limiti della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.** *Cass. 7 novembre 2012, n. 42962.*

Non è invocabile l'esercizio dello *ius corrigendi* da parte del genitore il quale, ancorché con finalità educative, compia nei confronti del figlio minore **atti violenti consistenti in percosse reiterate e produttive di lesioni**. *Cass. 23 novembre 2012, n. 45859.*

In tema di **ingiuria**, non sussiste la finalità correttiva ed educativa quando la valenza mortificante dell'espressione travalichi e ponga in ombra qualsiasi funzione di controllo e i stimolo che possa derivare dal rapporto pedagogico intercorrente tra le parti. (Fattispecie nella quale l'insegnante aveva indirizzato ad un alunno minore epiteti: stupido, imbecille, idiota e omosessuale). *Cass. 28 ottobre 1994, n. 12510.*

Lo *ius corrigendi* è escluso dal ricorso ad **espressioni offensive pronunziate con tono rancoroso e perentorio**, oltre che di inusitata e brutale volgarità. *Cass. 19 dicembre 1994, n. 12521.*

In tema di **riduzione e mantenimento in servizio** posta in essere dai genitori nei confronti dei figli e di altri bambini in rapporto di parentela, **ridotti in stato di soggezione continuativa e ridotti all'accattonaggio**, non è invocabile da parte degli autori delle condotte **la causa di giustifica-**

zione dell'esercizio del diritto, per richiamo alle consuetudini delle popolazioni zingare di usare i bambini nell'accattonaggio, atteso che la consuetudine può avere efficacia scriminante solo in quanto sia stata richiamata da una legge, secondo il principio di gerarchia delle fonti di cui all'art. 8 disp. Prel. c.c. *Cass. 25 gennaio 2007, n. 2841.*

6. Altri diritti.

Il diritto di sciopero, per mantenersi nell'ambito corrispondente al suo oggetto, va esercitato senza ledere le altre libertà costituzionalmente garantite, come quella di coloro che non intendono scioperare; esso non giustifica pertanto la violenza o altro comportamento diretto ad ostacolare l'accesso al posto di lavoro e che riveste il carattere di reato. *Cass. 22 luglio 1980, n. 4871.*

Incorre nel reato di interruzione di pubblico servizio il farmacista che pretenda da tutti gli assistiti indiscriminatamente il pagamento per intero dei farmaci, quando la pretesa, attuata come protesta, perduri per un congruo periodo turbando la regolarità e la continuità del servizio stesso. In tal caso, esclusa l'applicabilità del diritto di sciopero ai farmacisti per la prevalenza della caratteristica di attività imprenditoriale organizzata alla commercializzazione di prodotti farmaceutici su quella di organo indiretto della P.A., la protesta può trovare giustificazione nel diritto dei medesimi al pagamento di quanto loro dovuto nei tempi stabiliti o quanto meno congrui. Il mancato adempimento delle UU.SS.LL. Costituisce causa di giustificazione soltanto quando sia gravissimo, si risolve cioè in un pregiudizio grave per l'attività e la posizione economica del farmacista stesso, e purché quest'ultimo abbia preventivamente espletato tutti i mezzi e gli strumenti di diritto comuni atti allo scopo. *Cass. 7 agosto 1989, n. 11216.*

Non può invocare l'esercizio del diritto di proprietà l'acquirente del disco che lo usi mediante radiodiffusione non autorizzata. Infatti il diritto di radiodiffusione non compete a chi pone in commercio un disco e, quindi, non può essere trasmesso all'acquirente. *Cass. 5 giugno 1985, n. 11718.*

La liceità del ricorso agli *offendicula* va ricollegata alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli *offendicula* possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano – di per sé e per loro stessa natura – idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un'intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all'incolumità personale, occorre – per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. - effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione tra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli *offendi-*

cula era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l'aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva. (Fattispecie in cui era stata predisposta, per impedire l'accesso ad un terreno, una barra chiodata nascosta nell'erba). *Cass. 13 maggio 2010, n. 145189.*

I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, e in particolare di quello di proprietà, e all'utilizzazione degli *offendicula* concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi uguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli *offendicula* nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendola pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51 c.p. dal reato di maltrattamento di animali, la S.C. ha osservato che vi erano altre azioni - uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti - alternative, non crudeli e addirittura più adatte allo scopo - rete metallica, uso di sostanze come la candeggina atte ad allontanare i gatti - e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito dee essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili e alla loro pericolosità, nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 c.p., tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con la quale era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per degli essere viventi umani). *Cass. 19 dicembre 1994, n. 12576.*

Allorquando il reato di maltrattamenti di animali viene in evidenza con riferimento a comportamenti che costituiscono l'esercizio di pratiche venatorie, occorre tener conto, oltre che della norma di cui all'art. 727 c.p., come modificato dalla legge 22 novembre 1993, n. 473, anche delle disposizioni che regolano l'esercizio della caccia, di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. E ciò non perché le norme della predetta legge si pongano in rapporto di specialità con le norme del codice penale, dato che è diversa la loro oggettività giuridica, ma perché un comportamento venatorio che è consentito dalla predetta legge n. 157 del 1992, ed è quindi considerato lecito, non può integrare gli estremi del reato di maltrattamento di animali, anche se idoneo a cagionare sofferenze agli animali stessi. Infatti, per la scelta non manifestamente irragionevole operata dal legislatore, è stato ritenuto prevalente l'interesse a garantire l'esercizio della caccia, per cui una pratica

venatoria che è consentita dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 non può essere punita a norma dell'art. 727 c.p. perché il fatto è scriminato dall'art. 51 c.p., costituendo esercizio di un diritto. Ovviamente non ricorre una tale esimente nel caso in cui la pratica venatoria, pur essendo consentita a norma della già citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, **per le sue concrete modalità di attuazione sottoponga l'animale a un aggravamento di sofferenze che non trovi giustificazione nelle esigenze della caccia.** *Cass. 6 dicembre 1995, n. 11962.*

Si è al di fuori dall'esercizio della **libertà religiosa** allorché si pongano, come sua espressione, **contegni elusivi dei divieti e delle imposizioni di cui alle leggi penali.** Si è pertanto al di fuori dall'esercizio del diritto alla libertà religiosa quando la scelta operata dai genitori di **non operare una trasfusione di sangue** ha provocato la morte del figlio. (Fattispecie in tema di omicidio, essendosi rapportata la morte di un minorenne, affetto da morbo di Cooley, ex art. 40 c.p., al contegno omissivo dei genitori che si opponevano alle terapie emotrasfusionali per motivi di fede religiosa). *Cass. 23 gennaio 1984, n. 667.*

Il ministro del culto cattolico che **somministra i sacramenti ad un latitante e celebra la messa all'interno del suo nascondiglio non commette il reato di favoreggiamento**, perché tale condotta è scriminata dal diritto del sacerdote di esercitare le sue funzioni nei confronti di chiunque, diritto

esplicitamente riconosciuto dalle norme concordatarie e dal diritto canonico. *Corte d'Appello Palermo, 8 luglio 2000.*

Risulta scriminata dall'esercizio del diritto - riconosciuto dal Concordato tra la Repubblica italiana e la Chiesa - di esercitare liberamente il culto e il ministero spirituale la condotta del sacerdote che a tal fine incontra un latitante celebrando in quell'occasione funzioni religiose: **cosicché non può configurarsi nei suoi confronti il reato di favoreggiamento personale.** In particolare deve ritenersi scriminata perfino la condotta del sacerdote che, avendo incontrato un latitante, per ragioni attinenti al suo ministero, fornisce informazioni incomplete su una persona coinvolta nella protezione di detto latitante. *Cass. 3 maggio 2001, n. 27656.*

Non commette il reato di appropriazione indebita **la parte vincitrice di una causa civile** - a cui favore il giudice abbia liquidato una somma a titolo di spese legali - che si rifiuti di consegnarla al proprio avvocato che reclami come propria la suddetta somma. Egli **ha il diritto di ritenere in tutto o in parte tali somme** posto che il patrono non può accampare alcun diritto su di esse, potendo solo richiedere la somma ritenuta congrua a titolo di parcella per l'opera professionale svolta, somma che potrebbe essere, in ipotesi, sia minore, sia superiore a quella liquidata dal giudice. *Cass. 24 giugno 2011, n. 25344.*

SECONDA PARTE (COMMI SECONDO e ss.: ADEMPIMENTO DI UN DOVERE)

I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI: 1. Fonte del dovere; 1.1. Norma giuridica; 1.2. Ordine dell'autorità; 2. Ordine illegittimo; 3. Dovere putativo; **II SEZIONE - SENTENZE SOVRANAZIONALI:** 1. CEDU; **III SEZIONE - APPROFONDIMENTI:** 1. Agente provocatore.

I SEZIONE - PROFILI ISTITUZIONALI

1. Fonte del dovere.

1.1. Norma giuridica.

In tema di delitti colposi, la scriminante relativa all'adempimento di un dovere, prevista dall'art. 51 c.p., è configurabile nel caso in cui la condotta dell'agente derivi dall'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline imposta da direttive o disposizioni superiori, mentre la stessa **non può essere riconosciuta, quando la condotta sia caratterizzata da un atteggiamento di negligenza o imprudenza.** *Cass. 28 settembre 2017, n. 53150.*

L'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica vale come causa di giustificazione solo quando rientra nell'ambito dei **doveri di diritto pubblico.** *Cass. 8 novembre 1983, n. 4718.*

La scriminante dell'adempimento del dovere, prevista dall'art. 51 c.p., richiedendo almeno il requisito dell'intenzionalità della condotta, è logicamente incompatibile con la colpa per negligenza e imprudenza. Ne deriva che, mentre la stessa scriminante è configurabile allorché la condotta colposa dell'agente derivi dall'inosservanza di nor-

me di leggi, regolamenti, ordini o disciplina (c.d. colpa specifica), la stessa non possa essere invocata dall'agente che, pur ricoprendo una posizione di garanzia, non ha impedito l'evento per negligenza e imprudenza (c.d. colpa generica). (Fattispecie in tema di distruzione pluriaggravata colposa di opere militari, di cui agli artt. 47 e 167 c.p.m.p., contestata in relazione alla cd. strage di Nassiriyah). *Cass. 20 maggio 2011, n. 20123.*

Sussiste l'esercizio del **diritto/dovere in capo al pubblico ufficiale** (ex art. 11 del decreto luogotenenziale 14.9.44 n. 288) o agente di polizia di **accompagnare nei propri uffici chiunque, richiama, rifiuti di dichiarare le proprie generalità ed ivi di trattenerlo** per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore. *Cass. 6 luglio 2011, n. 26258.*

Non commette il reato di diffamazione **il testimone** che, adempiendo il dovere di testimonianza, renda dichiarazioni offensive dell'onore altrui. *Cass. 19 gennaio 2011, n. 20123.*

Opera **l'esimente dell'adempimento del dovere** (consistente nel compimento di un urgente e delicato dovere professionale) nel caso in cui

un automobilista (un cardiologo), al fine di evitare un verbale di contravvenzione per la propria autovettura in divieto di sosta, reagisca all'operato dei vigili perchè si trovava in uno stato di tensione eccezionale, in quanto impegnato in una delicata visita cardiologica. Non si configura dunque il reato di cui all'art. 336 c.p. nel caso in cui un medico, allo scopo di costringere gli agenti della Polizia Municipale a omettere un verbale di contravvenzione li minacciava dicendo: "mi faccia la contravvenzione e io le farò vedere l'inferno", solo al fine di protestare verso quella che gli appariva come un'importuna e ottusa interferenza nell'urgente compimento del suo dovere professionale, non sussistendo quindi soggettivamente una reale volontà di coartazione. *Cass. 18 gennaio 2010, n. 1997.*

Commette il delitto di **rivelazione di segreto di ufficio** il presidente di una commissione speciale per la trasparenza, istituita dal Consiglio comunale, che riveli nel corso di una conferenza stampa e riporti in una denuncia presentata all'autorità giudiziaria e alla Corte dei conti il contenuto di tabulati relativi ai dati esterni di conversazioni telefoniche effettuate, per ragioni non istituzionali, dal sindaco e da assessori su utenze radiomobili intestate al Comune e in loro dotazione. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che il presidente della commissione consigliare non avrebbe potuto conoscere legittimamente e comunque divulgare – secondo le disposizioni vigenti in tema di competenze delle articolazioni dei conigli comunali e di accesso e di trasparenza – i dati riservati trasmessi dal gestore, i quali avrebbero potuto essere resi noti solo all'esito di una valutazione da parte del Consiglio comunale; e che il **comportamento del presidente della predetta commissione non avrebbe potuto essere ricondotto nell'ambito dell'esercizio di un diritto giacché tale dovere avrebbe dovuto essere esercitato mediante la presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria** e non anche rendendo pubblici i dati nel corso della conferenza stampa). *Cass. 11 febbraio 2002, n. 9331.*

Non integra il reato di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di ispettore designato dal Provveditore agli studi, rediga – nell'ambito di un procedimento disciplinare azionato nei confronti di un insegnante – una relazione ispettiva che contenga giudizio molto severi relativamente al predetto docente, quando detti giudizi rappresentino un mero riassunto dell'istruttoria disciplinare svolta e, pertanto, siano strettamente connessi all'adempimento del dovere ispettivo, **oltre che privi, nella forma adottata, di attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, la figura morale del soggetto criticato.** *Cass. 19 febbraio 2008, n. 16765.*

È scriminata ex art. 51 c.p. la condotta (astrattamente integrante il delitto di diffamazione) dell'amministratore di una società che comunichi ai clienti il licenziamento di un collaboratore e in-

dichi la ragione di esso nei suoi "comportamenti scorretti", in quanto l'amministratore ha non solo il diritto ma anche il dovere di tutelare i diritti patrimoniali della società e di difenderla da atti di concorrenza sleale, anche quando provengano da propri dipendenti (In motivazione la Corte evidenzia che nella fattispecie detta comunicazione è espressa in termini continenti ed appare necessaria per informare i clienti del nuovo soggetto preposto alla collaborazione per conto della società e nel contempo per evidenziare la correttezza del comportamento della società ed evitare la perdita della clientela). *Cass. 27 marzo 2007, n. 29272.*

Il rifiuto, espresso dal paziente, a subire un trattamento sanitario (nella specie: applicazione di un catetere), esclude la ricorrenza delle scriminanti dell'adempimento di un dovere e dello stato di necessità invocate da chi proceda ugualmente al compimento dell'atto. *Cass. 18 marzo 2015, n. 38914.*

Il delitto di **lesioni volontarie derivanti da esercizio di attività medico - chirurgica** - chirurgica è da escludere non solo quando il paziente abbia espresso un valido consenso, contenuto entro i limiti segnati dall'art. 5 c.c., ma anche quando il detto consenso non sia necessario, come **può verificarsi in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o in altre ipotesi previste dalla legge**, le quali possono rendere configurabili cause di giustificazione diverse dal consenso dell'avente diritto, quali lo stato di necessità o l'adempimento di un dovere. *Cass. 9 marzo 2001, n. 28132.*

1.2. Ordine dell'autorità.

Non può essere esclusa la **giusta causa di licenziamento** nel caso in cui la condotta illecita sia stata posta in essere dal lavoratore per adempiere ad un ordine del superiore gerarchico, **non operando nei rapporti di diritto privato, la causa di giustificazione prevista in sede penale dall'art. 51 c.p.** *Cass. 20 settembre 2018, n. 23600.*

La causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. è **applicabile esclusivamente ai rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche a quelli di diritto privato**, sicché il dipendente privato che riceva dal proprio datore di lavoro una qualunque disposizione operativa, è tenuto a verificarne la rispondenza alla legge secondo gli ordinari canoni di diligenza e, qualora ne riscontri l'illegittimità, deve rifiutarsi l'esecuzione, senza che, altrimenti, possa ravvisarsi l'impossibilità di sottrarsi all'ordine che esclude la punibilità della condotta. *Cass. 13 ottobre 2016, n. 50760.*

Perché l'adempimento di un **dovere imposto da un ordine della pubblica autorità** abbia efficacia scriminante è necessario che l'ordine sia legittimo, che, cioè, sia stato **promanato dall'autorità competente**, che sia stato dato nella **forma prescritta** e che, infine, il suo contenuto rientri nella **esplicazione del servizio del subordinato quanto all'essenza, ai mezzi e al fine.** *Cass. 4 aprile 1987, n. 4194.*

L'esimente dell'adempimento di un dovere si applica a condizione che **l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile**. Ciò non si verifica quando l'ordine si concreta nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato, perché, il manifesto carattere delittuoso del comportamento ordinato, comporta la sindacabilità dell'ordine impartito e ne esclude l'efficacia esimente sotto il profilo non solo obiettivo ma anche putativo. *Cass. 28 maggio 1984, n. 7866.*

L'insindacabilità dell'ordine del superiore, ai fini dell'esimente dell'adempimento di un dovere, va intesa con **il limite razionale della inefficacia vincolativa di un ordine che abbia ad oggetto il compimento di un atto palesemente delittuoso secondo un generale apprezzamento**, qual è quello, ad esempio, di registrare in un atto pubblico un'attestazione manifestamente non veritiera. *Cass. 21 aprile 1983, n. 9424.*

Quando una **guardia giurata porti un'arma senza averne fatta denuncia alla competente autorità** non può invocare la scriminante di cui all'art. 51 c.p., perché tale esimente è riferibile solo ai rapporti di subordinazione che nascono dal **diritto pubblico** e non anche a quelli che sorgono sul terreno del diritto privato. *Cass. 26 giugno 1990, n. 15850.*

Non può essere esclusa la **giusta causa di licenziamento** nel caso in cui la condotta illecita sia stata posta in essere dal lavoratore per adempiere ad un ordine del superiore gerarchico, **non operando nei rapporti di diritto privato, la causa di giustificazione prevista in sede penale dall'art. 51 c.p.** *Cass. 20 settembre 2018, n. 23600.*

Non integra la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. **l'ordine impartito dal dirigente di una casa privata di ricovero per anziani**, neanche sotto il profilo dell'esimente putativa. *Cass. 21 novembre 1990, n. 15371.*

L'esimente dell'adempimento di un dovere prevista dall'art. 51 c.p. è operante anche nei rapporti di lavoro a carattere privato sempre che il **lavoratore subordinato, per le sue cognizioni tecniche e per la concreta situazione, non sia in grado di rendersi conto del carattere illegittimo dell'ordine ricevuto.** *Cass. 23 aprile 1976, n. 2412.*

L'esimente della **obbedienza gerarchica dovuta ad un ordine militare** non è applicabile nel caso di reato commesso alla guida di un autoveicolo, atteso che la relativa responsabilità incombe anche sul conducente, cui compete, nella concreta esecuzione della manovra, **il diritto-dovere di valutare e scegliere le più opportune modalità di esecuzione dell'ordine ricevuto.** *Cass. 12 gennaio 2000, n. 12472.*

In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, **un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione;** ne

consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell'agente appartenente alle forze di polizia che, nell'ambito dell'ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall'**ordine di recarsi "con urgenza" in un determinato luogo**, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti e acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in **violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza.** *Cass. 28 gennaio 2003, n. 3973.*

In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine, è sempre necessario, al fine di accertare l'effettiva sussistenza dell'esclusione dell'antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, **un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione.** Non deve essere eseguito l'ordine con il quale, in difetto situazione di pericolo o di altre condizioni legittimanti, si intimi di violare le norme della circolazione stradale, trattandosi di ordine eccedente i compiti di istituto e la cui esecuzione costituisce reato o violazione di legge e regolamento. Non può ritenersi scriminata **la condotta dell'appartenente alle forze di polizia che, alla guida di un'auto e in esecuzione dell'ordine ricevuto dal superiore, acceleri e riduca la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che lo precede e cagioni lesioni mortali a uno dei trasportati in conseguenza della sua condotta di guida**, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell'obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza. *Cass. 5 dicembre 2007, n. 888.*

La causa di giustificazione prevista dall'art. 51 c.p. è **applicabile esclusivamente ai rapporti di subordinazione previsti dal diritto pubblico e non anche a quelli di diritto privato**, sicché il dipendente privato che riceva dal proprio datore di lavoro una qualunque disposizione operativa, è tenuto a verificarne la rispondenza alla legge secondo gli ordinari canoni di diligenza e, qualora ne riscontri l'illegittimità, deve rifiutarne l'esecuzione, senza che, altrimenti, possa ravvisarsi l'impossibilità di sottrarsi all'ordine che esclude la punibilità della condotta. *Cass. 13 ottobre 2016, n. 50760.*

Il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni o a causa di esse abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 331 c.p. ha l'obbligo di denunciarlo al p.m. o a un ufficiale di polizia giudiziaria e, se fa ciò, non commette diffamazione; se, però, il pubblico ufficiale abbia notizia del reato in situazioni differenti, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denuncia propria di qualsiasi cittadino; se, poi, il pubblico ufficiale, invece di indirizzare la denuncia ad alcuno dei soggetti indicati nella norma, la indirizza a un terzo, si rimane fuori dall'ipotesi prevista anche se incarichi il terzo di denunciare il reato a chi di dovere, salvo che non si tratti di terzo che, a sua volta, abbia l'obbligo di denuncia. **Non può, per-**

tanto, invocare la scriminante dell'adempimento di un dovere il pubblico ufficiale che, invece, di denunciare il reato al p.m. o a un ufficiale di polizia giudiziaria, lo denunci a un altro pubblico ufficiale con l'unica eccezione che quest'ultimo si trovi con il denunciante in una relazione particolare e per la sua qualità abbia l'obbligo di denuncia. *Cass. 14 febbraio 2008, n. 3534.*

2. Ordine illegittimo.

L'esecuzione di un ordine illegittimo impartito dal superiore gerarchico non basta di per sé ad impedire la configurabilità di una giusta causa di recesso, non trovando applicazione nel rapporto di lavoro privato l'art. 51 c.p. in assenza di un potere di supremazia, inteso in senso pubblicistico, del superiore riconosciuto dalla legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto giustificata la condotta del lavoratore - consistita nella simulazione e contabilizzazione di lavori non eseguiti - perché posta in essere in esecuzione di ordini impartitigli dal superiore gerarchico). *Cass. Civ. 28 settembre 2018, n. 23600.*

L'esecutore di un ordine illegittimo non è punibile, a norma dell'ultima parte dell'art. 51 c.p., soltanto quando la legge non gli consente alcun sindacato sull'illegittimità dell'ordine e questo provenga da una pubblica autorità; ciò non si verifica quando l'ordine si concreta nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato, ad esempio, registrare in un atto pubblico un'attestazione manifestamente inveritiera. *Cass. 11 novembre 1983, n. 9424.*

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) qualora il soggetto abbia agito in esecuzione di un ordine illegittimo impartitogli dal superiore gerarchico. (Fattispecie in cui si è affermata la responsabilità a titolo del delitto di perquisizione arbitraria di due carabinieri, rispettivamente appuntato e maresciallo, i quali in esecuzione di un ordine loro impartito dal maresciallo capo, che non avendo ottenuto l'autorizzazione dal magistrato alla perquisizione - aveva simulato un controllo amministrativo per fingere di rinvenire una prova falsa che egli stesso aveva formato, avevano eseguito, nella sede di una società, una perquisizione illegale). *Cass. 24 aprile 2009, n. 16703.*

La causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere è inapplicabile, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (cd. codice dell'ordinamento militare), che ha abrogato la legge n. 382 del 1978, al militare che adempia ad un ordine impartitogli dal superiore gerarchico e la cui esecuzione costituisca manifestamente reato, essendo questi tenuto a non eseguirlo e a informare al più presto i superiori. (In motivazione, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'esimente putativa dell'art. 51 c.p., invocata da un ufficiale dei carabinieri, precisando, da un lato, che l'erronea convinzione della sua esistenza si

traduce in ignoranza inescusabile della legge penale, dall'altro, che la manifesta crimosità di un ordine costituente reato non può essere ignorata quando il destinatario sia un ufficiale di polizia giudiziaria). *Cass. 10 marzo 2011, n. 18896.*

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui un appartenente alla Polizia di Stato abbia agito in esecuzione di un ordine, impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto l'art. 66, comma 4, legge 1 aprile 1981, n. 121 sull'ordinamento della Polizia di Stato prevede espressamente che il dipendente destinatario di un ordine costituente reato non debba eseguirlo e debba immediatamente informare i superiori. (Nella specie, l'ordine aveva per oggetto la sottoscrizione di atti che rappresentano circostanze di fatto la cui veridicità i subordinati non avevano potuto verificare, in quanto non avvenute in loro presenza). *Cass. 5 luglio 2012, n. 38085.*

Non è applicabile la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine, impartito dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l'ordine deve attenersi al servizio e non eccedere i compiti d'istituto; in tal caso, non solo il militare di grado inferiore può opporre legittimamente rifiuto, ma ha anche il dovere di darvi esecuzione e di avvisare immediatamente i superiori. (Nella specie, l'ordine aveva per oggetto la formazione, in data falsa, di una relazione contenente una ricostruzione dei fatti avvenuti sotto la diretta percezione del pubblico ufficiale, sicché l'ordine era preordinato alla consumazione di un delitto di falso in atto pubblico e non andava eseguito ancorché le norme di principio sulla disciplina militare, contenute nella l. n. 382 del 1978, esigano un'obbedienza "pronta, rispettosa e leale". *Cass. 25 novembre 2008, n. 6064.*

E' inapplicabile la scriminante dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) in caso di emanazione da parte di un assessore comunale di un'autorizzazione ad effettuare attività di stoccaggio di rifiuti *contra legem*, resa verbalmente e senza alcuna motivazione, adottata in assenza del Sindaco e dell'assessore competente, al fine di fronteggiare una situazione di emergenza rifiuti. *Cass. 23 gennaio 2012, n. 2683.*

Non è applicabile la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei confronti di colui che, pur essendo in stato di ebbrezza alcolica, ha eseguito l'ordine di mettersi in marcia impartito da un agente di polizia che non si era reso conto che il soggetto non era nelle condizioni psicofisiche di guidare. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine impartito non poteva ritenersi legittimo, poiché emesso senza che scissero le condizioni di fatto, e come tale non avrebbe dovuto essere eseguito dall'autista che conosceva la sua condizione di alterazione psico-fisica). *Cass. 17 settembre 2013, n. 38130.*

3. **Dovere putativo.**

Presupposto dell'**esimente putativa dell'adempimento di un dovere** è l'**errore incolpevole dell'agente sull'esistenza e sulla legittimità di un ordine, in realtà inesistente illegittimo, e sul conseguente dovere di obbedienza**. Nel caso di delitto colposo per osservanza di ordini, non è applicabile l'esimente di cui al comma 3 dell'art. 51 c.p., se la condotta colposa sia determinata da errata interpretazione dell'ordine impartito dall'agente per ciò che attiene **all'oggetto e ai limiti dell'ordine stesso** e, quindi, alla sua efficacia giustificatrice, risolvendosi in tal caso l'errata interpretazione dell'ordine nell'ignoranza o nell'errore di diritto inescusabili poiché a ciascuno incombe l'obbligo di accertare i limiti e le condizioni secondo cui deve svolgersi la sua attività. *Cass. 29 settembre 1973, n. 53.*

Non sussistono i presupposti per l'applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità scolastiche – nella specie al dirigente della scuola elementare e al provveditore agli studi – **due lettere con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percorso a opera di un insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore**, considerato che l'operatività della predetta esimente putativa **presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti**, non configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione. *Cass. 15 febbraio 2012, n. 5935.*

II SEZIONE - SENTENZE SOVRANAZIONALI

1. **CEDU.**

Rientra tra le ipotesi di **esercizio del diritto** e non sussiste violazione dell'art. 6 comma 3 lett. c CEDU **laddove la condotta dell'agente provocatore sia stata decisiva per la commissione del reato** da parte del ricorrente; inoltre, le dichiarazioni di accusa dell'agente provocatore sono state impiegate solo come "spunto investigativo", avendo l'autorità inquirente raccolto altre, autonome prove della colpevolezza. *Corte dir. uomo, 8 aprile 2014.*

III SEZIONE - APPROFONDIMENTI

1. **Agente provocatore.**

In tema di "agente provocatore", **la scriminante dell'adempimento del dovere trova applicazione esclusivamente nel caso in cui la sua condotta non si inserisca con rilevanza causale nell'"iter criminis"**, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in

un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui. (Fattispecie in tema di stupefacenti in cui l'agente, operando sotto copertura ma al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'art. 97 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva indotto un informatore a procurarsi e a cedere un rilevante quantitativo di sostanza stupefacente). *Cass. 21 settembre 2016, n. 47056.*

L'ipotesi del cosiddetto **agente provocatore** rientra nella causa di giustificazione ex art. 51 c.p. solo in caso di **intervento indiretto, marginale, limitato a un'attività di controllo, osservazione e contenimento dell'altrui attività** e non anche quando si risolve in un'attività istigatrice e comunque avente efficacia causale determinante nella commissione del reato. *Trib. Torino, 18 marzo 2008, n. 651.*

La condotta del privato che collabori ad un'operazione di polizia in veste di **agente provocatore** risulta scriminata se risulta che egli **abbia effettivamente agito in forza di un ordine dell'autorità e se risulta che il suo contributo non abbia travalicato i limiti di un'attività di mero controllo, osservazione e contenimento della condotta criminosa altrui**. *Cass. 22 aprile 2009, n. 17025.*

In tema di rilevanza penale della condotta dell'agente infiltrato, il comportamento del privato è giustificato dall'ordine legittimo dell'autorità solo nel caso in cui egli, adempiendo fedelmente all'ordine ricevuto per tutto il tempo in cui si protrae l'attività degli esecutori materiali, **si adopera in maniera da impedire il reato o da farne cessare le conseguenze da determinare l'arresto dei complici**; se, invece, l'agente svolge un'attività che ha una diretta efficacia causale rispetto all'evento delittuoso, ovvero tradisce la fiducia degli inquirenti, non comunicando fatti rilevanti per la prevenzione, o repressione dei reati, così da agevolare l'attività degli esecutori materiali e da impedire la identificazione di quest'ultimi, **la sua condotta non può essere scriminata ed egli è punibile per la sua compartecipazione morale o materiale al reato** (fattispecie antecedente alla legge n. 146 del 2006). *Cass. 17 giugno 2014, n. 163397.*

In tema di criminalità organizzata, con riferimento alle speciali tecniche di investigazione preventiva previste dalla legge n. 146 del 2006 (di ratifica della Convenzione ONU contro il crimine organizzato), deve **escludersi la liceità delle operazioni sotto copertura che si concretizzano in un incitamento o in un'induzione al crimine del soggetto indagato**, in quanto l'agente infiltrato non può commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili dall'art. 9 della legge citata, o strettamente e strumentalmente connesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la liceità e la piena utilizzabilità delle attività svolte da un'agente infiltratosi in un'organizzazione dedita al traffico transcontinentale di sostanze stupefacenti, il quale aveva partecipato negli Stati Uniti